GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE — NUM. 288

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.

Un numero separato, ma arretrato (come sopra in ROMA, centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. — Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

Domani, per la ricorrenza di una delle feste stabilite dalla Legge 23 giugno 1874, non sarà pubblicata la GAZZETTA UFFICIALE.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

S. M., *in udienza del* 20 *e* 27 *settembre,* 11 *e* 24 *ottobre,* 6, 13 *e* 27 *novembre* 1887, *si è degnata concedere il Sovrano* Exequatur *ai signori:*

Cugusi Michele, viceconsole della Repubblica Argentina in Cagliari.
Zally Effendi, console di Turchia in Genova.
Barrett Camillo, viceconsole della Repubblica dell'Uruguay in Genova.
Lamantia Vincenzo, console degli Stati Uniti d'America in Catania.
Asche H. H. F., console generale di Svezia e Norvegia in Genova.
Barella Edoardo, viceconsole della Repubblica del Perù in Genova.
Burgarella Gaspare M., viceconsole della Repubblica dell'Uruguay in Trapani.
Bovo Francesco, console degli Stati Uniti di Venezuela in Sampierdarena.
Bartoli Luigi, Console della Repubblica Argentina in Roma.
Vidal y Fuentes Alfredo S., console della Repubblica dell'Uruguay in Napoli.
Trotti conte dott. Ardingo, viceconsole della Repubblica dell'Uruguay in Torino.
Zavoyanni Nicolas Effendi, console di Turchia in Bari.

In data 8, 11 *e* 22 *settembre,* 12 *e* 29 *novembre* 1887 *fu parimenti concesso l'*exequatur *ai signori:*

De Kabath Nicola, console di Russia in Torino.
Braun Carlo, agente consolare di Portogallo in Girgenti.
Jacomy Remigio, agente consolare della Repubblica francese in Carloforte.
Scordino Augusto, viceconsole di Spagna in Reggio Calabria.
Calvaria Giuseppe, viceconsole di Spagna in Castellammare di Stabia.
Gordon Giuseppe, viceconsole di Danimarca in Marsala.

Con decreto Ministeriale del 22 settembre 1887 fu istituita una Agenzia consolare in Bengasi sotto la dipendenza del R. Consolato in Tripoli di Barberia.

LEGGI E DECRETI

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni del prof. dott. comm. Francesco Ratti da componente il Consiglio Superiore di Sanità, ed in sua vece è nominato il prof. sig. Diomede Carito.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1887.

UMBERTO

CRISPI.

Il numero **5042** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei

Veduta la domanda del comune di Ceto per la sua separazione dalla sezione elettorale di Capo di Ponte e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Ceto ha 138 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ceto è separato dalla sezione elettorale di Capo di Ponte ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Brescia.

Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 novembre 1887.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5072** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento doganale approvato con legge del 21 dicembre 1862, n. 1061:

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Finanze ed incaricato degli affari ael Tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il primo ordine degli uffici doganali stabilito dall'articolo 3° del regolamento approvato con legge del 21 dicembre 1862, n. 1061, si divide in due classi, e il secondo in tre classi.

Le dogane di primo ordine, prima classe, sono quelle alle quali trovasi preposto un direttore o vicedirettore: tutte le altre sono di seconda classe.

Le tre classi, in cui vanno divise le dogane di second'ordine, sono determinate dalle facoltà rispettivamente attribuite.

Ogni ufficio doganale può avere delle sezioni da esso dipendenti.

Le facoltà delle sezioni sono regolate da disposizioni speciali del Ministero delle Finanze.

Articolo 2.

Le dogane principali concentrano presso di sè gli introiti ed i relativi conti delle dogane che sono a loro rispettivamente aggregate. Di queste stesse dogane concentrano anche i lavori di statistica e di contenzioso, gli inventari dei mobili ed i rendiconti del materiale, dei registri e stampati d'ogni specie.

Con decreto ministeriale saranno indicati gli uffici, che dovranno funzionare come dogane principali.

Articolo 3.

Le merci esenti da dazio di entrata; gli oggetti portati dai viaggiatori nel rispettivo bagaglio e destinati a loro uso particolare, purchè non sieno sottoposti all'obbligo del contrassegno; ed i tabacchi che seco portano i viaggiatori in quantità non superiore ai due chilogrammi, possono essere importati per qualsiasi dogana.

Per qualsiasi dogana possono pure essere introdotti gli oggetti portati dai merciai ambulanti per il loro commercio, pur chè non siano sottoposti all'obbligo del contrassegno ed i diritti da pagarsi non superino le lire *centocinquanta.*

Anche i posti d'osservazione sono autorizzati al daziato delle merci che seco portano i viaggiatori per uso particolare nei rispettivi bagagli, purchè non siano sottoposte all'obbligo del contrassegno ed i diritti che le gravano non superino le lire *venti.*

Articolo 4.

Le operazioni di cabotaggio dei prodotti del luogo, quelle per l'entrata e l'uscita delle merci esenti da dazio, e l'emissione delle bollette di circolazione e di deposito per le merci soggette a tali vincoli nella zona doganale, possono, nei luoghi che verranno determinati dal Ministero delle Finanze, essere affidate alle brigate delle guardie di finanza. Queste brigate, per siffatte operazioni, sono considerate come sezioni doganali.

Articolo 5.

Le spedizioni in cabotaggio delle merci esenti da dazio di entrata e di uscita non hanno bisogno di essere accompagnate da bollette doganali. Sono però sottoposte all'obbligo della dichiarazione verbale e devono esser trasportate in maniera da renderne facile la verificazione per parte degli agenti doganali.

Eguale facilitazione può essere accordata dal Ministero delle Finanze a determinati prodotti delle piccole isole italiane, per facilitarne la spedizione nel continente del Regno.

Articolo 6.

Sono approvate le unite tabelle *A* e *B* firmate per ordine nostro dal ministro delle Finanze.

La tabella *A* determina il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, la sede delle sezioni e dei posti d'osservazione, le vie da percorrere fra il confine e l'ufficio doganale per l'entrata e l'uscita delle merci, l'indicazione della facoltà per il deposito e per l'attestazione dell'uscita delle merci in transito, e le speciali facoltà concesse ad alcune dogane.

La tabella *B*, determina le merci che possono essere importate per le dogane di ciascuna classe del secondo ordine.

Articolo 7.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1887.

UMBERTO

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

(*Le tabelle* A e B *annesse al presente decreto saranno pubblicate in prossimo numero*)

Il N. **5073** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con legge del 21 dicembre 1862, n. 1061;

Visto il R. decreto del 26 settembre 1869, num. 5286, sull'ordinamento delle Intendenze provinciali di finanza;

Visto l'altro Nostro Real decreto del 10 luglio 1887, n. 4717, che approva nuovi ruoli organici del personale delle Dogane;

Visto il Nostro Real decreto del 17 novembre 1887 n. 5072 (Serie 3ª), che approva un nuovo ordinamento delle Dogane;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze ed incaricato degli affari del Tesoro,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento sul personale delle Dogane, firmato per ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Tale regolamento sarà attivato col 1° gennaio 1888, rimanendo da quella data abrogato il regolamento approvato con R. decreto 26 dicembre 1869, n. 5416, e modificato con Regi decreti 19 aprile 1873, n. 1368; 23 febbraio 1874, n. 1818; 14 gennaio 1877, n. 3635; 10 maggio 1877, numero 3839; 7 aprile 1881, n. 171, e 31 dicembre 1885, n. 3597.

Art. 2.

Il paragrafo 4 dell'articolo 19 del regolamento di istituzione e di disciplina pel Corpo delle guardie di finanza, approvato col Nostro Real decreto del 31 agosto 1886, n. 4042, è modificato come segue:

« Gli ispettori sono nominati per due terzi fra i sottoispettori riconosciuti idonei in seguito alla reggenza d'un circolo tenuta con buona pruova durante due anni.

Per l'altro terzo possono essere nominati a scelta fra i ricevitori di 1ª e 2ª classe ed i commissari alle visite delle Dogane, i quali abbiano anche l'attitudine fisica richiesta per tale servizio, ed in particolare quella per vestire l'uniforme. »

Art. 3.

All'articolo 64 del regolamento di servizio per la Guardia di finanza, approvato col Nostro Real decreto del 13 aprile 1882, n. 701, è fatta la seguente aggiunta:

« La bassa forza della Guardia di finanza è tenuta al saluto gerarchico verso tutti gli impiegati di Dogana, semprechè i medesimi portino il berretto ufficiale di servizio.

Al direttore ed al vice-direttore di Dogana, quando siano conosciuti, è sempre e dovunque dovuto il saluto tanto dagli ufficiali che dalla bassa forza della guardia di finanza, sebbene non portino il berretto di servizio. »

Art. 4.

Il paragrafo 4 dell'articolo 65 del regolamento di servizio predetto è modificato come segue:

« Gli ufficiali superiori della Guardia di finanza (ispettori e sotto-ispettori) hanno facoltà di operare la controvisita delle merci verificate dalla Dogana in qualunque locale e spazio doganale esse si trovino, purchè la relativa dichiarazione sia stata già annotata ed abbia già preso numero al rispettivo registro di allibramento.

A tal uopo l'ufficiale superiore, che intende di procedere alla controvisita, ha diritto di esaminare le bollette esistenti presso gli uffici di Cassa e delle Scritture, riscontrarle coi relativi registri di allibramento, e farsi consegnare, rilasciandone ricevuta, quelle da lui desiderate.

Quando però la merce non sia ancora stata presentata alla porta od ai varchi d'uscita dalla Dogana, l'ufficiale superiore, prima di dar corso alla controvisita, deve renderne avvertito il capo dell'ufficio delle visite, il quale è tenuto di intervenire subito in persona alla verificazione, ovvero di delegarvi uno dei propri impiegati.

Le stesse facoltà hanno gli ufficiali subalterni ristrettivamente però alle Dogane, che non sono sede di direttore.

Nel caso di constatate irregolarità o falsità, gli ufficiali della Guardia di finanza ne informano il capo della Dogana e l'intendente di finanza, nonchè il direttore di Dogana che eventualmente abbia giurisdizione sull'ufficio doganale. »

Art. 5.

L'articolo 101 del precitato regolamento di servizio per la Guardia di finanza è modificato come appresso:

« Il capo di circolo esegue nelle Dogane, che non sono sede di direttore, le verifiche ordinarie e straordinarie di Cassa, degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto, dei contrassegni doganali e degli inventari. Nelle stesse Dogane può sempre procedere alla verifica delle merci in diretta custodia dell'ufficio; ed in caso di gravi sospetti può procedere a verifiche straordinarie dei depositi doganali in magazzini dati in affitto o di proprietà privata.

Nel caso di constatate irregolarità ne informa l'intendente di finanza ed il direttore che eventualmente abbia giurisdizione sull'ufficio trovato in difetto.

Art. 6.

Il rapporto che i capi di circolo devono trasmettere alle rispettive Intendenze di finanza, coi relativi estratti per la Corte dei conti, ai termini dell'articolo 98, § 2, fino al 10 inclusivo del regolamento suddetto per la Guardia di finanza, sarà fatto d'ora innanzi soltanto alla fine di ogni esercizio finanziario.

L'intendente di finanza resta dispensato dal trasmettere tale rapporto al Ministero delle Finanze, salvo il caso che lo dovesse fare per le proprie osservazioni.

Alla fine di ciascun semestre poi, dentro il mese successivo, il capo di circolo rassegnerà direttamente al Ministero delle Finanze, Direzione generale delle gabelle, un altro speciale rapporto sull'andamento generale del servizio nel proprio circolo, seguendo le norme che saranno oggetto di speciali istruzioni ministeriali.

Art. 7.

E' applicato alle promozioni di classe degli ispettori superiori delle gabelle l'articolo 4 del R. decreto 10 luglio 1887, n. 4716.

Le nomine ad ispettori superiori delle gabelle verranno fatte a scelta fra i direttori e vice-direttori di Dogana e gli ispettori delle guardie di finanza di 1ª classe.

L'articolo 3 del suddetto R. decreto 10 luglio 1887, numero 4716, è esteso anche agli ispettori delle guardie di finanza.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 17 novembre 1887.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

REGOLAMENTO *sul personale delle Dogane*

Disposizioni generali.

Articolo 1.

Il servizio delle Dogane è posto sotto l'immediata dipendenza delle Intendenze di finanza, salve le eccezioni espressamente indicate; e viene disimpegnato da Impiegati, da Sott'ufficiali e Guardie di finanza appartenenti alla classe sedentaria del Corpo, e da Visitatrici.

Articolo 2.

Gli Impiegati doganali si dividono in due categorie.

Appartengono alla prima categoria gli Impiegati, che hanno grado di Direttori, di Vice-Direttori, di Ricevitori, di Commissari alle visite, di Ufficiali alle visite. Appartengono alla seconda categoria gli Impiegati, che hanno grado di Commissari alle scritture, di Commissari ai depositi, di Cassieri, di Ufficiali alle scritture.

Ogni grado di Impiegati è diviso in classi. Il numero delle classi per ogni grado e gli stipendi relativi risultano dalla tabella *C* annessa al R. decreto n. 4717 (Serie 3ª), del 10 luglio 1887.

Il ruolo organico degli Agenti sedentari della Guardia di finanza assegnati in servizio delle Dogane risulta dalla tabella *D* annessa allo stesso decreto.

I Ricevitori, i Commissari ai depositi ed i Cassieri devono prestare cauzione; e l'ammontare della medesima è determinato dall'unita tabella. Le cauzioni si prestano con deposito in numerario nella Cassa dei depositi e prestiti, o con vincolo di certificati di rendita consolidata iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico valutata secondo le norme stabilite dal Ministero del Tesoro per le cauzioni dei contabili dello Stato.

Le tabelle di distribuzione del personale fra le singole Dogane, di distribuzioni delle somme stanziate in bilancio per spese d'Ufficio e per indennità di viaggio ai Direttori di Dogana saranno approvate con Decreto Ministeriale.

Articolo 3.

Tutti gli Impiegati doganali sono nominati con Decreto Reale sulla proposta del Ministro delle Finanze.

Le Visitatrici vengono nominate o confermate di anno in anno con Decreto dell'Intendente di finanza.

Articolo 4.

I Direttori sono destinati nelle Dogane di *primo ordine, prima classe*.

Essi esercitano, oltre le speciali attribuzioni di Capo della Dogana ove hanno sede, anche la vigilanza ed il sindacato sulle altre Dogane della Provincia poste nella loro circoscrizione. I limiti della circoscrizione sono determinati con Decreto Ministeriale.

Articolo 5.

I Vice-Direttori sono con Decreti Ministeriali assegnati in sussidio dei Direttori nelle Dogane dove l'eccezionale importanza del servizio lo richiede, o sono preposti a Dogane di primo ordine, prima classe, colle stesse facoltà dei Direttori.

Il Vice-Direttore assegnato in sussidio del Direttore lo surroga in tutti i casi in cui questi sia impedito od assente.

Articolo 6.

Ad ogni Dogana è destinato un Ricevitore. I Ricevitori si distinguono in principali e secondari, secondo che si trovano assegnati a Dogane principali od a Dogane secondarie.

Con Decreti Ministeriali saranno designate le Dogane del secondo ordine, seconda e terza classe, nelle quali le attribuzioni di Ricevitore debbono essere affidate ad un Maresciallo o Brigadiere sedentario delle Guardie di finanza, il quale riceverà un'annua indennità di lire 200. Da Marescialli o Brigadieri sedentari colla stessa indennità di lire 200 sono pur retti i posti di osservazione.

Il Ricevitore è Capo della Dogana, ove non vi sia preposto un Direttore od un Vice-Direttore; è sempre capo di servizio e ne è responsabile per la riscossione degli introiti e per la formazione dei conti e delle statistiche. Alla sua immediata dipendenza sono posti i Cassieri.

Nelle Dogane, alle quali sia preposto un Direttore, o un Vice-Direttore, li surroga in caso di loro assenza o impedimento, salvo il disposto dell'articolo 29.

Nelle Dogane, presso le quali non fossero sul ruolo assegnati Funzionari speciali per i singoli rami di servizio, le attribuzioni e la responsabilità dei funzionari mancanti restano concentrate nel Ricevitore, avuto presente il disposto dell'articolo 55.

Articolo 7.

I Commissari alle visite sono preposti alla verificazione delle merci e alla sorveglianza sul movimento delle medesime.

I Commissari alle scritture sono preposti al servizio delle scritture doganali.

I Commissari ai depositi sono proposti al servizio del deposito e della custodia delle merci.

I Commissari sono responsabili, insieme coi singoli impiegati dipendenti, delle mancanze da questi commesse, e che essi contro il proprio dovere non avessero scoperte od in tempo denunciate.

I Commissari sono di regola assegnati alle Dogane di primo ordine, e alle Dogane di second'ordine 1ª classe più importanti.

Ciascun Commissario è capo del rispettivo servizio nel riparto o sezione doganale cui sia destinato.

Per i servizi, ai quali non fosse nella Dogana preposto dal ruolo del personale alcun Commissario, la direzione ne viene assunta dal Ricevitore.

In caso di assenza od impedimento del Commissario alle Visite stabilito dal ruolo del personale, lo sostituisce l'Ufficiale alle Visite di classe superiore ed a parità di classe il più anziano in classe, salvo che nell'interesse del servizio il Direttore di Dogana (o l'Intendente di Finanza nelle provincie ove non sono Direttori) credesse di delegare altro idoneo Ufficiale. Nello stesso caso e colle stesse norme gl'incarichi del Commissario alle scritture e del Commissario ai depositi sono disimpegnati dall'Ufficiale alle scritture più anziano.

Nelle sezioni staccate dall'ufficio ove ha sede il Ricevitore, se non fosse stabilito dal ruolo del personale alcun Commissario, la direzione del servizio della sezione viene assunto secondo le norme anzidette dall'Ufficiale alle Visite di classe superiore e a parità di classe dal più anziano in classe: in mancanza poi anche di uffiziali alle visite dall'impiegato provvisto di maggiore stipendio.

Il Commissario alle Visite di classe superiore ed a parità di classe il più anziano (salve le contrarie disposizioni del Direttore o dell'Intendente di Finanza) assume la direzione di tutto l'ufficio doganale, cui sia preposto un Ricevitore, in caso d'assenza o d'impedimento del medesimo; ma le attribuzioni di cassa, contabilità, statistica e trattazioni di contenzioso vengono assunte colle stesse norme dal Commissario alle scritture o dall'Ufficiale alle scritture più anziano.

Articolo 8.

Gli Ufficiali alle visite e gli Ufficiali alle scritture sono destinati a prestar servizio presso le Dogane di prim'ordine e presso quelle delle due prime classi del second'ordine, che non siano rette da Sottufficiali della Guardia di Finanza.

Articolo 9.

I Sottufficiali e le Guardie di Finanza sedentarie sono assegnati in servizio della Dogana per esercitarvi le funzioni di Ricevitore, di reggente i posti d'osservazione, per i servizi interni e per quelli di basso servizio. Dipendono dai Capi, preposti all'ufficio cui sono assegnati; ma in tutti i casi per la disciplina e l'amministrazione dipendono esclusivamente dai superiori del Corpo alla pari delle Guardie del servizio attivo messe a disposizione dei Capi delle Dogane per la vigilanza delle merci negli spazi e nei locali doganali.

Nessun congedo può tuttavia essere accordato dai Superiori del Corpo agli Agenti sedentari senza il previo concerto col Direttore che abbia giurisdizione sulle Dogane cui tali Agenti sono assegnati, ed in mancanza del Direttore coll'Intendente di Finanza.

Articolo 10.

Le Visitatrici sono nominate nelle Dogane di confine, dove se ne riconosca il bisogno.

Il Direttore di Dogana.

Articolo 11.

Il Direttore di Dogana dipende immediatamente dall'Intendente di Finanza. È il Capo della Dogana, in cui ha sede; vi ha la suprema direzione del servizio, ed è responsabile del buon andamento del medesimo.

Oltre gli incarichi che gli sono affidati come Capo dell'Ufficio di sua residenza, deve esercitare l'alta sorveglianza sulle altre Dogane, poste nella circoscrizione a lui assegnata. Visita queste Dogane almeno quel numero di volte che gli sarà determinato da speciali istruzioni; si tiene informato del modo con cui vi procedono gli affari e procura di imprimervi un buon indirizzo, sia con ammaestramenti verbali e sia, ove occorra, con disposizioni concrete. Verifica, anche straordinariamente, le Casse, e si assicura che tutte le somme riscosse abbiano un esito regolare.

Prima però di recarsi fuori residenza per le visite di cui sopra, deve renderne avvertito l'Intendente di finanza per le eventuali sue istruzioni.

Articolo 12.

Il Direttore di Dogana è, per quanto riguarda la disciplina, il Capo di tutti gli Impiegati delle Dogane poste nella propria circoscrizione. Egli quindi ne invigila la condotta, e a seconda dei casi può ammonirli ed anche privarli dello stipendio per un tempo non maggiore di cinque giorni. Agli Impiegati può anche accordare permessi di assenza per un tempo non maggiore di venti giorni nel corso dell' anno solare.

In caso di malattia d'impiegati o di straordinarie affluenze di lavoro può in via eccezionale distaccare Impiegati da Dogane a Dogane della ua circoscri zione.

Quando però gli occorra di infliggere pene o di accordare permessi di assenza, o di distaccare Impiegati, dovrà darne subito avviso all'Intendente di Finanza. E quando gli occorra di sostituire qualche Ricevitore, che non sia quello della dogana di sua sede, ne darà pure avviso all'Ispettore del Circolo.

Articolo 13.

Nella dogana di sua residenza il Direttore esercita una continua sorveglianza sulle casse tenuoe dal Ricevitore e dai Cassieri per la custodia del danaro, si assicura che siano regolarmente eseguiti i versamenti in Tesoreria ed ha la responsabilità stabilita dall'art. 67 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª), per i danni risultanti all'Amministrazione in causa di negligenze che egli non avesse scoperte o denunciate in tempo.

Articolo 14.

Il Direttore, scoprendo mancanze di danaro nelle verificazioni di cassa ai Contabili della Dogana in cui ha sede o delle altre Dogane della sua circoscrizione, sostituirà subito nelle attribuzioni di cassa l'impiegato a cui carico sta il difetto con altro meritevole di fiducia: rilevando somme maggiori, le sequestrerà. Nell'uno, quanto nell'altro caso, con immediato rapporto all'Intendenza di Finanza provocherà i definitivi provvedimenti.

Articolo 15.

Spetta eziandio al Direttore di procedere almeno una volta ogni sei mesi alla ricognizione delle stampe soggette a rigoroso rendiconto, non che dei piombi e delle lamine esistenti e presso il Ricevitore e presso gli altri Uffici di scrittura e di visita, esponendone i risultati in un verbale da inviarsi direttamente al Ministero.

Articolo 16.

Il Direttore della Dogana riceve i reclami presentati dal Commercio e d'accordo coi Capi di servizio concerta i relativi provvedimenti a darsi.

Provvede pure d'accordo coi Capi di servizio interessati nella materia:

a) sui dubbi che sorgono tanto per l'applicazione della tariffa quanto per l'eseguimento delle formalità che riguardano il movimento delle merci e le scritture doganali;

b) sulla ripartizione numerica del personale fra i vari servizi;

c) sulle richieste di pareri e schiarimenti voluti dalle Autorità Superiori, quando non siano indirizzate in via riservata alla persona del Direttore.

Sorgendo divergenze, è sempre prevalente il parere del Direttore. I Capi di servizio però, che fossero d'avviso diverso, possono pretendere le divergenze siano fatte conoscere all'Autorità Superiore.

Articolo 17.

Spetta al Direttore:

a) destinare i Commissari alle Visite, i Commissari alle Scritture ed i Commissari ai Depositi ai vari reparti o Sezioni, in cui fosse divisa la Dogana; e designare gli impiegati che devono prestare la loro opera presso i singoli Capi di servizio.

b) permettere, sulla richiesta degli interessati, che possano eseguirsi operazioni doganali anche nei giorni festivi od in ore fuori d'ufficio ed in punti diversi da quelli stabiliti, dandone per tempo avviso ai rispettivi Capi di servizio, perchè da costoro venga provvisto al personale necessario;

c) fare od ordinare controvisite prima che le merci escano dall Dogana, firmando nel primo caso le relative dichiarazioni;

d) riscuotere ed amministrare le somme stabilite per spese d ufficio;

e) firmare la corrispondenza epistolare, salve le eccezioni di cui al successivo articolo 28.

Articolo 18.

Il Direttore carteggia direttamente col Ministero per tutto ciò che riguarda le questioni di tariffa e di classificazione di merci i reclami sull'applicazione dei regolamenti e delle istruzioni doganali, la sistemazione del servizio interno della Dogana, come pure in tutti i casi di urgenza e di particolari incarichi ricevuti dal Ministero.

Carteggia coll'Intendenza di Finanza per tutto ciò che riguarda le riforme organiche degli uffici, la parte disciplinare e gli altri affari deferiti alla competenza dell'Intendente.

Carteggia inoltre con tutti i Capi delle altre Dogane e colle Autorità locali in ciò che concerne il servizio.

Articolo 19.

Il Direttore ha facoltà:

a) di permettere il rilascio di certificati richiesti per constatare fatti risultanti dai registri doganali, e specialmente per provare alle Dogane straniere il regolare arrivo di merci nello Stato;

b) di accettare posticipatamente i colli presentati dai vapori aventi corsa pe iodica, a iche quando abbiano toccato porto estero;

c) di autorizzare le miscele di spiriti con vini nazionali;

d) di prorogare per altrettanto tempo il termine stabilito nelle bollette di importazione temporanea per la rispedizione delle merci, purchè gliene sia prodotta domanda scritta, prima della scadenza.

Articolo 20.

Il Direttore ha pure facoltà:

a) di sanare senza alcuna conseguenza le differenze di quantità riscontrate fra le merci e le indicazioni delle liste di carico per le merci spedite in esenzione di visita a mezzo della ferrovia, quando tali differenze siano evidentemente attribuibili a fenomeni naturali, che possono influire sul quantitativo delle merci, e si trovino intatte le chiusure doganali dei vagoni;

b) di sanare, pure senza conseguenze di sorta, le differenze di peso attribuibili a fenomeni naturali riscontrate sui colli spediti in esenzione di visita colla procedura ordinaria della bolla a cauzione, quando siano trovati intatti i bolli doganali o venga escluso ogni sospetto di manomissione o sostituzione di colli;

c) di prescindere dalla compilazione del verbale di contravvenzione per le differenze di peso attribuibili a fenomeni naturali riscontrate di fronte a bolla a cauzione per merci spedite con verifica, quando sia esclusa la possibilità che siano avvenute sottrazioni; fermo

però l'obbligo del pagamento del dazio sull'intiera quantità indicata nel risultato di visita della bolla a cauzione;

d) di sanare senza limite di somma le differenze in meno in confronto delle dichiarazioni di entrata, di bolla a cauzione, di introduzione in deposito, ed infine di prescindere dall'accertamento delle contravvenzioni nelle quali l'importo dei diritti cui è proporzionata la multa sia inferiore a lire *dieci*, come dall'accertamento delle contravvenzioni a provvedimenti disciplinari quando il minimo della multa non ecceda le lire *cinque*.

Decide sulle contravvenzioni in via amministrativa a termini del regolamento doganale e nei limiti di competenza dal medesimo stabiliti. Egli è sempre escluso da qualsiasi partecipazione alle multe.

Articolo 21.

Il Direttore nel mese successivo alla chiusura di ciascun semestre compila e trasmette direttamente al Direttore generale delle Gabelle un rapporto sull'andamento del servizio in tutte le Dogane della propria circoscrizione seguendo le norme che saranno oggetto di speciali istruzioni ministeriali.

Nel mese successivo poi alla fine di ciascun esercizio finanziario il Direttore trasmetterà un rapporto annuale all'Intendenza di Finanza coll'estratto, che quest'ultima deve inoltrare alla Corte dei conti per la parte riguardante lo stato degli introiti confrontati con quelli dell'anno precedente e le cause degli aumenti e delle diminuzioni.

L'Intendenza è dispensata dall'obbligo di trasmettere al Ministero il rapporto del Direttore, salvo quelle osservazioni che sul rapporto medesimo credesse di esporre ad esso Ministero.

Articolo 22.

Il Direttore tratta personalmente gli affari, che entrano nella sua sfera d'azione.

Per i lavori di trascrizione e d'ordine può farsi assistere da uno o più ufficiali alle scritture.

Il Vice-Direttore.

Articolo 23.

Il Vice-Direttore preposto ad una Dogana ha tutte le facoltà e tutti i doveri del Direttore.

Articolo 24.

Il Vice-Direttore assegnato ad una Dogana in sussidio del Direttore, lo sostituisce in tutti i casi d'assenza e d'impedimento e durante il periodo della sostituzione ne ha tutte le facoltà.

Inoltre il Vice-Direttore rappresenta e sussidia il Direttore negli incarichi generali e speciali che da esso gli siano volta per volta delegati.

Il suo còmpito è però specialmente quello di attendere ai riscontri degli uffici e delle operazioni di servizio nei vari reparti e sezioni della Dogana cui è assegnato, affinchè l'opera del Direttore sia meno distratta dall'azione regolatrice amministrativa e dalla visita delle Dogane situate nella circoscrizione esterna della Direzione.

Anche il Vice-Direttore potrà tuttavia essere incaricato di visite degli uffici esterni ogniqualvolta il Direttore sia trattenuto in residenza dalle cure del suo ufficio e creda conveniente di valersi dell'opera del Vice-Direttore. La spesa in tale caso andrà a carico del Direttore, che riscuote le indennità di giro.

Come il Direttore anche il Vice-Direttore è sempre escluso da qualsiasi partecipazione alle multe.

Il Ricevitore.

Articolo 25,

Il Ricevitore è specialmente incaricato di riscuotere le somme, che per qualsiasi titolo sono pagate all'Amministrazione e di esercitare una continua sorveglianza sulle riscossioni che per di lui conto e sotto la sua responsabilità fanno i Cassieri della Dogana.

Egli è anche incaricato dei lavori di contabilità e di statistica. Nei lavori di contabilità sono comprese le dimostrazioni ed i conti relativi alle contravvenzioni.

Il Ricevitore esercita anche le funzioni di Archivista e di Economo.

Articolo 26.

Il ricevitore ha la responsabilità di tutti i mobili dell'ufficio e della loro buona conservazione.

Egli ha anche la custodia e la responsabilità dei registri, delle stampe di ogni specie, dei piombi, delle lamine e pallottole, dei punzoni, delle tenaglie, degli attrezzi.

Articolo 27.

Spetta al ricevitore:

a) accettare ed autorizzare i cassieri delle sezioni dipendenti ad accettare sotto la di lui responsabilità le fideiussioni, che si devono prestare per le merci spedite con bolletta a cauzione, e per quelle destinate al deposito;

b) fare i pagamenti che gli venissero ordinati, osservando le cautele all'uopo stabilite dall'articolo 57 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª), sulla Contabilità dello Stato;

c) amministrare la Cassa delle somme depositate;

d) redigere i processi verbali di contravvenzione.

Articolo 28.

I ricevitori delle Dogane principali concentrano presso di sè i conti ed i relativi introiti, i lavori contenziosi e quelli di statistica dei ricevitori delle Dogane secondarie aggregate come pure i conti degli stampati e del materiale, e gli inventari dei mobili. Anche quando a capo della Dogana vi sia un direttore, il carteggio riguardante tali affari è sempre tenuto dal ricevitore, che per la contabilità, gli affari contenziosi, escluse le trattazioni di massima, i rendiconti del materiale e degli stampati, gli inventari dei mobili, corrisponde direttamente coll'Intendenza di finanza e colle Dogane secondarie aggregate, e per la statistica corrisponde direttamente con tali Dogane e col Ministero.

Articolo 29.

Quando il ricevitore surroga il Direttore od il Vicedirettore preposto alla Dogana, ne esercita tutte le attribuzioni e ne ha tutti i doveri. La sorveglianza alle Casse sarà però esercitata dal Commissario alle visite più anziano o da altro commissario alle visite che sarà designato con disposizione scritta dal direttore.

Decidendo in via amministrativa delle contravvenzioni durante l'assenza o l'impedimento del Direttore, ne ha le stesse competenze, firmando però in tal caso; *pel Direttore*; e quindi nel caso stesso non può mai partecipare alle quote assegnate a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione.

In quanto alla vigilanza delle sezioni distaccate e ai giri di servizio nelle dogane aggregate, egli li eserciterà soltanto quando ne abbia ricevuto ordine, per urgenti ragioni di servizio, dall'Intendente, il quale in caso diverso provvederà col mezzo degli ispettori delle guardie di finanza.

Articolo 30.

Quando il Ricevitore è capo della Dogana, cui è assegnato, dipende immediatamente dal direttore o dall'Intendenza di finanza a seconda che la Dogana è situata o no nella circoscrizione di un Direttore; ha nella Dogana la suprema direzione e responsabilità di tutto il servizio, ed ha tutte le facoltà date ai Direttori dai precedenti articoli 16, 17 e 22.

In tal caso non assume in materia contravvenzionale la competenza di cui al precedente articolo non potendo avere che quella più limitata che la legge attribuisce alle funzioni di Ricevitore.

Articolo 31.

Quando Capo della Dogana è il Ricevitore, la sorveglianza sulle Casse del ricevitore e dei cassieri e gli incarichi, di cui ai precedenti articoli 13 e 15 sono deferiti all'ispettore delle guardie di finanza, nei modi e colla facoltà stabilita dai rispettivo regolamento di servizio.

Il Commissario alle visite.

Articolo 32.

Il Commissario alle visite è incaricato di tutte le operazioni doganali prescritte per il movimento, la verificazione e la classificazione

delle merci presentate o dichiarate in Dogana, e per la liquidazione dei dazi dovuti, dei diritti di magazzinaggio, dei diritti per bolli ai colli e per contrassegni ai tessuti, e dei diritti di bollo sulle relative quietanze o bollette.

Veglia al servizio delle verifiche delle merci, che si introducono nei depositi franchi.

È pure incaricato d'assicurarsi che i bolli ai colli ed ai carri ferroviari e i contrassegni ai tessuti vengano apposti regolarmente e in modo da rendere impossibile qualsiasi sostituzione. È responsabile della custodia e conservazione dei contrassegni e del materiale che gli sono affidati.

Articolo 33.

Il Commissario alle visite delega per ogni operazione uno o più Ufficiali a compierle, sovrintende alle visite, e procede a controvisite sulle merci già da altri verificate. Può anche eseguire personalmente le visite, ma gli è vietato associare sè medesimo ad un dipendente Ufficiale nella delegazione di visita. Praticando controvisite ne fa constatare colla propria firma tanto sulla bolletta matrice che nella bolletta figlia.

Sorveglia in ispecial modo il servizio dei riscontrini.

Articolo 34.

Per quanto riguarda i casi menzionati nell'ultimo alinea dell'articolo 9 del Regolamento doganale, la responsabilità del Commissario alle visite si limita alle verificazioni da esso personalmente eseguite o controverificate.

Articolo 35.

Gli Agenti della Guardia di finanza addetti alla sorveglianza ed al movimento delle merci, alla piombatura dei vagoni e dei colli, al laminamento dei tessuti, come pure i facchini doganali addetti alla scomposizione e ricomposizione dei colli e le operaie addette al laminamento dei tessuti sono sotto l'immediata dipendenza del Commissario alle visite.

Articolo 36.

Ogni sei mesi il Commissario alle visite fa un rapporto sull'andamento del servizio cui è preposto, secondo le norme che saranno oggetto di speciali istruzioni ministeriali, e lo trasmette direttamente al Direttore generale delle Gabelle.

Gli Ufficiali alle visite.

Articolo 37.

Gli Ufficiali alle visite attendono alle operazioni di visita e di sorveglianza sulle merci dichiarate o presentate in Dogana.

Essi per questi incarichi dipendono dal Commissario alle visite.

Articolo 38.

Gli Ufficiali alle visite non possono intraprendere alcuna verificazione di merci se non vi sono di volta in volta delegati dal Commissario alle visite o da chi ne fa le veci.

Il Commissario alle visite.

Articolo 39.

Il Commissario alle scritture ha l'incarico di tutte le scritture che riguardano i registri doganali e le corrispondenti bollette, ed è responsabile della loro precisione.

Si assicura della regolarità dei manifesti, delle liste di carico, delle dichiarazioni e di tutti i documenti che devono esservi posti a corredo.

Dà, quando occorrono, i permessi d'imbarco, sbarco e trasbordo.

Articolo 40.

Il Commissario alle scritture esercita le funzioni di controllore alla Cassa dei depositi, tenuta dal Ricevitore, e ne ha la seconda chiave. Però nelle Dogane di Genova e di Napoli tali funzioni possono essere dal Ministero affidate ad altro Impiegato di rango non inferiore a quello di Commissario. Questo Impiegato sarà sotto la dipendenza immediata del Direttore.

Controlla la gestione degli stampati e dei bolli e contrassegni doganali soggetti a rigoroso rendiconto.

Attesta col proprio visto sui conti periodici a danaro, che devono formare i Ricevitori, la corrispondenza fra le somme descritte nei suddetti conti e quelle che dalle scritture doganali risultano effettivamente riscosse.

Nei conti dei Ricevitori principali attesterà la corrispondenza fra le somme che vi sono descritte con quelle che risultano e dalle scritture della Dogana principale e dai conti dei Ricevitori che ne dipendono.

Tali funzioni, in mancanza del Commissario, sono esercitate dall'Ufficiale alle scritture di classe superiore, ed a parità di classe, dal più anziano in classe; se nella Dogana non vi siano nemmeno Ufficiali alle scritture, sono esercitate dall'Ufficiale alle visite.

Il Commissario ai depositi.

Articolo 41.

Il Commissario ai depositi è incaricato di custodire le merci introdotte nei Magazzini doganali, tanto di temporanea custodia. che di deposito sotto diretta custodia.

E' anche incaricato di sorvegliare, nell'interesse della Finanza, le merci depositate, sia nei Magazzini dati in affitto dalla Dogana, che in quelli di proprietà privata e nei Magazzini generali, e di tenere le relative scritture.

Articolo 42.

Per le merci introdotte nei Magazzini doganali di temporanea custodia e nei Magazzini di deposito sotto diretta custodia, il Commissario ai depositi è responsabile verso l'Amministrazione dei dazi che sopra di esse fossero dovuti.

Per la cura e custodia di queste stesse merci subentra di fronte all'Amministrazione in tutti gli obblighi che verso i deponenti civilmente incombono alla Dogana nella sua qualità di depositaria. Delle avarie e delle mancanze delle merci rispondono però invece i facchini di dogana, a termini dell'articolo 9 del Regio Decreto 5 aprile 1864, numero 3794, quando siano costituiti in Compagnia, a termini dello stesso Decreto.

La responsabilità del Commissario o dei facchini doganali si limita, per le merci introdotte in temporanea custodia e chiuse in colli, alla consegna dei medesimi in condizioni esterne eguali a quelle in cui furono accettati, ed alla loro identità, per marche, numeri e peso lordo.

Articolo 43.

Il Commissario ai depositi tiene le chiavi dei Magazzini di temporanea custodia e di deposito.

I facchini addetti al servizio interno dei Magazzini di deposito e di temporanea custodia sono sotto la sua immediata dipendenza.

Il Cassiere.

Articolo 44.

Il Cassiere dipende immediatamente dal Ricevitore, e sotto il di lui riscontro riscuote gli introiti doganali, dandone ricevuta ai contribuenti nei modi stabiliti.

Egli non può effettuare alcun pagamento.

Articolo 45.

Il Capo della Dogana dispone che il Ricevitore o il cassiere di classe superiore sia incaricato di concentrare presso di sè giorno per giorno le somme riscosse dagli altri Cassieri e di farne possibilmente giorno per giorno un solo versamento.

I Cassieri delle Dogane divise in più sezioni possono essere autorizzati dall'Intendenza di Finanza, sopra conforme proposta del Capo della Dogana, ad effettuare direttamente in Tesoreria il versamento degli introiti a nome del Ricevitore.

Il Cassiere di 1ª classe della Dogana di Genova, incaricato del concentramento degli introiti, oltre il proprio stipendio, avrà un'indennità di annue lire 3000; il Cassiere di prima classe della Dogana di Napoli

avrà un'indennità di annue lire 1500. Con queste indennità essi devono far fronte alle spese del proprio ufficio di Cassa e stipendiare una persona di propria scelta e fiducia ed estranea bensì all'Amministrazione, ma approvata dal capo della Dogana, per farsi coadiuvare a riscuotere gli introiti e ad eseguire i versamenti in Tesoreria.

A tutti gli altri Cassieri sono assegnate le seguenti indennità:

Ai Cassieri di 1ª	L. 600
Ai Cassieri di 2ª	» 500
Ai Cassieri di 3ª	» 400
Ai Cassieri di 4ª	» 300
Ai Cassieri di 5ª	» 200
Ai Cassieri di 6ª	» 100

Gli Ufficiali alle scritture.

Articolo 46.

Gli Ufficiali alle scritture attendono alla tenuta dei registri e dei libri di bollette, ai lavori di contabilità, di statistica e di copiatura.

Possono anche essere incaricati di lavori contenziosi e di corrispondenza epistolare.

In caso di bisogno possono pure essere incaricati di sorvegliare il movimento delle merci.

Articolo 47.

Gli Ufficiali alle scritture di 4ª classe, durante i primi due anni di servizio, saranno applicati per un periodo di sei mesi al servizio delle visite in una Dogana di 1° ordine, per essere addestrati, sotto la speciale sorveglianza del Commissario, al servizio delle visite, e conseguire il certificato d'aver compiuto il tirocinio di visita a sensi dell'articolo 60 per l'ammissione agli esami di 1ª categoria.

Saranno dispensati da tale applicazione al servizio delle visite gli Ufficiali alle scritture, che espressamente dichiarino per iscritto di volere continuare la carriera esclusivamente negli impieghi di 2ª categoria.

Sottufficiali sedentari incaricati di esercitare le funzioni di Ricevitore e di reggere i posti di osservazione.

Articolo 48.

I Marescialli e Brigadieri del Corpo sedentario delle Guardie di finanza, incaricati di esercitare le funzioni di Ricevitore, hanno tutte le attribuzioni ed i doveri propri dei Ricevitori.

I Marescialli e Brigadieri incaricati di reggere i posti d'osservazione delle Dogane dipendono dal Capo della Dogana.

Sottoufficiali sedentari incaricati dei servizi interni.

Articolo 49.

I Marescialli e Brigadieri del Corpo sedentario delle Guardie di finanza, che vengono assegnati per servizi interni alle grandi Dogane, hanno l'incarico di assistere al movimento delle merci, agli imbarchi e sbarchi dei natanti, alla caricazione e scaricazione dei vagoni.

Articolo 50.

Nell'esecuzione dei loro incarichi dipendono immediatamente dal Commissario alle visite, se si tratta di assistenza ad operazioni di imbarco, sbarco, di carico, scarico, di introduzione ed estrazione dalla Dogana, di spiombamento di colli o dei vagoni; dal Commissario ai depositi, se destinati a sorvegliare il movimento delle merci in deposito.

Sott'ufficiali e guardie sedentarie incaricate del basso servizio. Visitatrici.

Articolo 51.

I Sottobrigadieri e le Guardie del Corpo sedentario, assegnate alle Dogane per il basso servizio, sono incaricate dell'apertura e ricomposizione dei colli, della visita ai bagagli, della visita sulle persone di sesso maschile, della polizia e custodia dei locali di Dogana.

Sono pure incaricate di apporre i bolli ai colli ed i contrassegni ai tessuti.

Esse sono sotto l'immediata dipendenza del Capo di servizio che presiede al lavoro cui vengono addette.

Articolo 52.

Le Visitatrici sono destinate alla visita personale delle donne. Dipendono sempre dal Commissario alle visite o da chi ne fa le veci.

Articolo 53.

Le visite personali non possono essere eseguite nè dagli Agenti di basso servizio, nè dalle Visitatrici, senza un ordine speciale del Commissario alle visite o di chi ne fa le veci. Tale ordine non verrà dato se non nel caso di fondato sospetto.

Disposizioni diverse.

Articolo 54.

Gli Impiegati prima di entrare definitivamente in funzione devono dare o completare la cauzione che fosse stabilita per l'ufficio loro conferito.

Non adempiendo subito a quest'obbligo potranno essere immessi provvisoriamente nel posto, dietro speciale autorizzazione del Direttore Generale delle Gabelle, che può accordar loro un'unica proroga estensibile fino a tre mesi dalla data del decreto di nomina. Se entro il termine accordato provino d'aver prestata la cauzione prescritta, saranno riguardati come immessi definitivamente nel posto fin dal momento delle assunte funzioni.

Gli Impiegati contabili, che non prestino o non completino la cauzione prima di assumere la loro funzioni o prima della scadenza della proroga loro eventualmente accordata, saranno ritornati in un posto analogo a quello, che prima occupavano e avente lo stesso stipendio di detto precedente posto. Nel tempo, che dovesse trascorrere prima che si avesse un tale posto disponibile, non potranno percepire lo stipendio.

Articolo 55.

Gli Impiegati d'ogni categoria devono prestar servizio in qualunque luogo vengano destinati: ove non raggiungano nel termine stabilito la residenza loro assegnata, sono dichiarati dimissionari dall'impiego. Essi non possono assentarsi senza regolare congedo.

Soltanto in caso di straordinaria affluenza di lavoro, essi possono dai Capi delle Dogane essere applicati a lavori diversi da quelli inerenti al grado cui appartengono.

Nel caso però contemplato da'l'ultimo capoverso dell'art. 6, il Ricevitore potrà farsi assistere normalmente dall'Ufficiale alle visite anche nel disimpegno del servizio delle scritture quando, per economia di personale, alla Dogana non sia assegnato alcun Ufficiale alle scritture.

Articolo 56.

Ogni Impiegato è tenuto a risarcire l'Amministrazione delle somme, che per fatti ad esso imputabili non si fossero potute riscuotere in tutto od in parte.

Articolo 57.

Le funzioni degli Impiegati sono meramente personali e sono incompatibili con quelle di sindaco, assessore comunale, avvocato, procuratore, notaio e con qualsiasi altro impiego, anche nella Amministrazione provinciale o comunale, nonchè collo esercizio di qualsiasi professione avente carattere stabile e di qualsiasi ramo d'industria o di commercio.

Così gli Impiegati non possono essere destinati o mantenuti in località dove abbiano rapporti di parentela o di affinità con persone accreditate come spedizionieri in Dogana o che esercitano industrie o commerci pei quali abbiano rapporti colla Dogana.

Articolo 58.

Gli Impiegati e gli Agenti sedentari della Guardia di finanza, che passano le notti in Dogana per attendere l'arrivo dei convogli, dei piroscafi, dei corrieri, ecc., ricevono un'indennità i primi di lire 1 50 ed i secondi di centesimi 75 per ogni notte.

Ricevono pure un'indennità che varia dall'8 al 15 per cento del rispettivo stipendio gli impiegati che prestano servizio in località disagiate o distanti più di due chilometri dal luogo ove possono stabilire la loro residenza. Con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti saranno indicati gli uffici pei quali è concessa tale indennità, nonchè l'ammontare della medesima.

Articolo 59.

Agli Impiegati destinati nelle Dogane internazionali poste sul territorio estero è corrisposta pure un'indennità ragguagliata al 15 per cento del rispettivo stipendio.

Articolo 60.

Salvo le eccezioni, di cui si dirà in seguito, nessuno può essere ammesso ad impiego nelle Dogane che nella qualità di Ufficiale alle scritture di ultima classe e dopo di aver vinto uno speciale esame di concorso. A questo esame possono presentarsi tutti i cittadini italiani o naturalizzati, che abbiano non meno di 18 e non più di 30 anni compiuti; abbiano una robusta costituzione fisica senza difetti o deformità; non abbiano riportate condanne a pene criminali o correzionali; e provino d'aver conseguito la licenza del Liceo o dell' Istituto tecnico o di Istituti pareggiati.

Il passaggio dalla seconda alla prima categoria si consegue mediante uno speciale esame, al quale sono ammessi tutti gli Impiegati di seconda categoria, che abbiano almeno due anni di servizio, durante i quali siano stati applicati agli uffici di visita in una Dogana di primo ordine per sei mesi.

Vi sono pure ammessi i Sottotenenti ed i Luogotenenti delle guardie di finanza.

Agli Impiegati dichiarati per la prima categoria idonei saranno assegnati i posti disponibili nell'ultima classe dei Ricevitori e degli Ufficiali alle visite, secondo l'ordine della classificazione ottenuta nello esame.

Articolo 61.

Le prove degli esami saranno a voce ed in iscritto, secondo norme programmi fissati con decreto ministeriale.

Negli esami pel passaggio dalla 2ª alla 1ª categoria, al numero dei punti ottenuti nelle prove orali o scritte, sarà aggiunto il numero dei punti che verranno assegnati in relazione alle informazioni ufficiali possedute dalla Direzione Generale delle Gabelle sul conto di ciascun candidato. La promozione non potrà intendersi conseguita se il candidato non avrà raggiunto un minimo determinato di punti in ciascuno dei tre titoli di prova, senza che sia ammessa compensazione fra gli uni e gli altri.

Nessuno dei vincitori dell'esame per gl'impieghi di 1ª o di 2ª categoria potrà essere nominato prima di altri che abbia vinto esami precedenti, qualunque sia la classificazione di merito rispettiva.

Articolo 62.

Le promozioni nelle singole categorie hanno luogo, un terzo per merito, il resto per anzianità. L'anzianità si calcola dalla data dello ultimo decreto di nomina; a pari data si risale sempre al decreto precedente.

La nota degli individui da promuoversi per merito sarà fatta da una Commissione composta di un Consigliere di Stato o della Corte dei conti quale Presidente, di un Ispettore generale del Ministero delle Finanze, del Direttore capo di divisione del personale delle Dogane e di altro Direttore capo di divisione del Ministero delle Finanze, di due Ispettori superiori delle Gabelle e di un Direttore di Dogana.

Le funzioni di segretario senza voto saranno esercitate da un Capo sezione del Ministero.

Le nomine alle cariche di Direttori e Vice-direttori sono a scelta.

Articolo 63.

Gli Ispettori ed i Sotto-ispettori della Guardia di finanza potranno essere assunti a posti di 1ª e 2ª categoria nelle Dogane.

Articolo 64.

I laureati in ingegneria ed in chimica potranno essere direttamente ammessi agli esami per i posti di prima categoria, anche quando non abbiano precedente servizio negli impieghi di 2ª categoria, purchè si trovino nelle condizioni volute dal primo alinea dell'articolo 60.

Vi potranno pure essere ammessi, senza avere precedente servizio come sopra, coloro che abbiano riportata la licenza di scuole di merceologia riconosciute ed approvate dal Governo, purchè, oltre alle altre condizioni di detto articolo 60, siano muniti di licenza liceale, o di istituti tecnici e altri pareggiati.

Limitatamente ai bisogni del servizio scientifico dei laboratori chimici istituiti con decreti reali per il servizio delle Dogane e delle privative possono inoltre essere nominati a posti di 1ª categoria anche senz'esame i laureati in chimica di università o di altro scuole superiori, purchè abbiano fatto un tirocinio di almeno due anni in un laboratorio chimico d'istituto superiore; i laureati in scienze naturali di università o equivalenti istituti, purchè abbiano almeno un anno di tirocinio in un laboratorio di scienze naturali di scuola superiore; i laureati ingegneri, purchè sieno presentati come aventi i voluti requisiti speciali d'idoneità dal preside o direttore della scuola donde sono usciti; coloro che hanno il diploma in farmacia e tre anni di esercizio in un laboratorio.

Potranno infine essere nominati a posti di 1ª categoria, restrittivamente ai bisogni del limitato personale occorrente per gli studi di legislazione doganale comparata, provetti traduttori, i quali siano stati assoggettati ad un esperimento di sei mesi e dimostrino, oltre la conoscenza perfetta del tedesco e dell'inglese, di aver fatto studi particolari nelle materie finanziarie. Saranno preferiti, a parità di condizioni, i traduttori forniti di laurea universitaria o di titolo equipollente.

Pene.

Articolo 65.

Gli Impiegati doganali per le trasgressioni commesse nell'esercizio delle proprie funzioni, indipendentemente dalle sanzioni delle leggi penali dello Stato, incorrono per causa disciplinare:

a) nella censura;

b) nella sospensione dallo stipendio per un tempo determinato, o nella sospensione dal servizio e dallo stipendio per un tempo indeterminato;

c) nella degradazione di classe;

d) nella dispensa dal servizio;

e) nella destituzione.

La competenza per applicare le suddette pene è determinata dai regolamenti speciali.

Disposizioni transitorie.

Articolo 66.

Nulla è innovato riguardo ai diritti degli Impiegati, i quali, prima dell'attuazione del presente regolamento, abbiano conseguito la qualità di Impiegati di prima categoria com'era determinata dai precedenti ordinamenti, od abbiano superato vittoriosamente gli esami per conseguirla. Rimangono però tali loro diritti nelle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui furono conseguiti, e rimane quindi libera l'Amministrazione di collocare i suddetti Impiegati nella prima o nella seconda categoria, quali sono determinate dal presente regolamento, a seconda delle loro attitudini.

Se poi in seguito agli esami speciali indetti dal R. decreto 14 luglio 1887, n. 4731 (Serie 3ª), il numero dei passati alla 1ª categoria non fosse sufficiente a coprire i posti stabiliti dal nuovo organico, potranno essere mantenuti nei posti rimasti scoperti, fino a che i vuoti non sieno colmati da nuove ammissioni per successivi esami, altrettanti impiegati che li abbiano occupati sinora, e che per non aver superati detti esami, dovrebbero passare nella seconda categoria. I medesimi, rimanendo in via eccezionale investiti delle attribuzioni di Ricevitori ed Ufficiali alle visite, conserveranno però gli attuali loro stipendi e avranno diritto a conseguire le promozioni che loro potessero competere nella 2ª categoria.

Articolo 67.

Alla formazione degli elenchi degli Impiegati da promuoversi per merito, a tenore dell'art. 62 del presente regolamento, non si procederà che dopo la classificazione del personale, da farsi per l'attuazione sistematica del ruolo organico del personale delle Dogane, fissato dalla tabella *C*, approvata con R. decreto del 10 luglio 1887, n. 4717 (Serie 3ª).

Articolo 68.

Nei primi due anni dalla data della pubblicazione del presente regolamento gl'Impiegati di seconda categoria potranno essere ammessi

agli esami per la prima categoria anche quando non abbiano in tutto o in parte i requisiti [illegible] del secondo capoverso del precedente articolo [illegible]

Il Ministro delle Finanze
A. Magliani.

Tabella *delle cauzioni che devono prestare gli impiegati doganali.*

CATEGORIE D'IMPIEGATI soggetti a cauzione	SOMMA capitale per cui si deve dare cauzione
Ricevitori e cassieri di 1ª classe.	10,000
Id. id. di 2ª id.	9,000
Id. id. di 3ª id.	8,000
Id. id. di 4ª id.	7,000
Id. id. di 5ª id.	6,000
Cassiere di 6ª classe.	5,000
Commissari ai depositi	5,000

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: A. Magliani.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

R. Decreto 24 novembre 1887.

Craveri cav. Ignazio, maggiore legione Bari, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda.

Arma di fanteria.

R. decreto 13 novembre 1887.

De Angelis Michele, tenente di fanteria, nominato ufficiale sostituto istruttore aggiunto presso il tribunale militare di Palermo.
Pavone Camillo, id. id, id. id. id. Firenze.
D'Angelo Raffaele, id. id., id. id. id. Verona.
Longo Cesare, id. id, id. id. id. Alessandria.

R. Decreto 24 novembre 1887.

Bechelli Ugo, capitano in aspettativa per riduzione di corpo a Roma, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda.
Frèrejan-Jolibois Emilio, id. 4 alpini, id. id. id.
Morra Di Lavriano Roberto, tenente 65 fanteria, accettata la dimissione dal grado.
Ambrosini Spinella Francesco, sottotenente 32 id., collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

R. decreto 27 novembre 1887.

Floris Enrico, tenente 72 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Torino), ed assegnato al 72 fanteria.
[illegible]

Arma di cavalleria.

R. decreto 24 novembre 1887.

Luda Di Cortemiglia Carlo, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Torino) ed assegnato al regg. Caserta.
Miraglia Eugenio, tenente reggimento Alessandria, accettata la dimissione dal grado.
Parravicini Luigi, id. in aspettativa per motivi di famiglia, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Arma d'artiglieria.

R. decreto 2 novembre 1887.

Delrio Stefano, tenente 5 artiglieria, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda.

R. decreto 24 novembre 1887:

Fago Edoardo, capitano 4 artiglieria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.
Tubito Nicola, tenente 17 id., promosso capitano e destinato al 16 artiglieria.
Morra di Lavriano Roberto, nominato sottotenente nell'arma di artiglieria ed assegnato allo stato maggiore dell'arma, con obbligo di frequentare la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Arma del genio.

Con RR. decreti del 27 novembre 1887:

Garetto cav. Giovanni, maggiore 1 genio, posto a disposizione del Ministero della Marina e destinato direz. straordin. genio per le fortificazioni Arcipelago Maddalena.
De Martis Demetrio, capitano direz. straordinaria genio per le fortificazioni Arcipelago Maddalena, cessa di essere a disposizione del **Ministero della Marina, ed è destinato direzione genio Bologna.**

Corpo sanitario militare.

Con RR. decreti del 27 novembre 1887:

I seguenti sottotenenti medici di complemento sono nominati sottotenenti medici effettivi, dal 1° dicembre 1887, ed assegnati al corpo per ognuno indicato.

Garino Giuseppe, distretto Siena, in servizio al 5 fanteria, 5 fanteria.
Perego Vittorio, id. Bergamo, id. scuola appl. sanità militare, scuola appl. sanità militare.
Abello Vittorio, id. Cuneo, id. 22 fanteria, 5 artiglieria.
Maglio Angelo, id. Avellino, id. 8 bersaglieri, 1 alpini.
Castellani Enrico, id. Firenze, id. 1 granatieri, 7 artiglieria.
Marzocchi Fabio, id. Firenze, id. 7 fanteria, 7 fanteria.
Basso Bartolomeo, id. Belluno, id. 79 id., 3 bersaglieri.
Sotis Andrea, id. Gaeta, id. 1 id., 1 fanteria.
Cairone Fabrizio, id. Campagna, id. 91 id., 91 id.
Loscalzo Vito, id. Taranto, id. 55 id., 4 id.
Fanchiotti Eugenio, id. Vercelli, id. 56 id, 1 alpini.
Castello Francesco, id. Savona, id. 25 id., 1 id.
Donnini Giuseppe, id. Macerata, id. 11 id., 11 fanteria.
Galasso Antonio, id. Foggia, id. 37 id., 37 id.
Zibetti Giuseppe, id. Bergamo, id. 66 id., 66 id.
Rossi Alfredo, id. Potenza, id. 44 id., regg. cavall. Milano.
Foglia Pasquale, id. Caserta, id. 1 granatieri, id. Firenze.
Vitullo Giuseppe, id. Chieti, id. 43 fanteria, 43 fanteria.
Rostagno Giuseppe, id. Torino, id. distretto Torino, 82 id.
Barmaz Teofimo, id. Ivrea, id. 2 bersaglieri, 4 alpini.
Virdia Tommaso, id. Reggio Calabria, id. 23 fanteria, 23 fanteria.
Fissore Vittorio, id. Mondovì, id. 83 id., 2 alpini.
Sguazzi Vittorio, id. Brescia, id. 4 bersaglieri, 4 bersaglieri.
Delminio Orazio, id. Savona, id. distretto Savona, 55 fanteria.

Gorno Giovanni, id. Brescia, id. 17 fanteria, regg. cavall. Padova.
Mombello Ernesto, id. Savona, id. 2 granatieri, 2 granatieri.
Serrano Costantino, id. Barletta, id. 20 fanteria, 20 fanteria.
Pansini Gaspare, id. Barletta, id. 45 id., 45 id.
Moro Tito, id. Piacenza, id. 33 id., 33 id.
Rossi Gaetano, id. Salerno, id. 46 id, 46 id.
Calore Giovanni, id. Padova, id. 36 id., 36 id.
Del Bello Antonio, id. Chieti, id. 68 id., 68 id.
Ceino Achille, id. Lecce, id. 5 bersaglieri, regg. cavall. Roma.
Palumbo Giuseppe, id. Campobasso, id. 60 fanteria, id. Piemonte Reale.
De Santi Giulio, id. Teramo, id. 1 bersaglieri, 3 bersaglieri.
Pizzocaro Clemente, id. Pavia, id. 74 fanteria, 74 fanteria.
Cotelessa Alfonso, id. Chieti, id. 59 id., 59 id.
Tomassini Enrico, id. Teramo, id. 12 id., 12 id.
Campili Giuseppe, id. Perugia, id. 62 id., 62 id.
Falcone Emanuele, id. Orvieto, id. 80 id., 80 id.
Basile Gaetano, id. Catania, id. 11 batt. fanteria Africa, 11 batt. fanteria Africa.
Rossini Tommaso, id. Perugia, id. 6 fanteria, 6 fanteria.
Cannas Nicolò, id. Cagliari, id. 13 batt. fanteria Africa, 13 batt. fanteria Africa.
Sansoni Luigi, id. Pistoia, id. 81 fanteria, 81 fanteria.
Ostino Giovanni, id. Casale, id. 12 batt. fanteria Africa, 12 batt. fanteria Africa.
Castelli Luigi, id. Bergamo, id. 2 fanteria (cacciatori) Africa, 2 fanteria (cacciatori) Africa.
Vasilico Giuseppe, id. Treviso, id. 1 id. (id.) id., 1 id. (id.) id.
Giardina Giuseppe, id. Siracusa, id. 15 fanteria, 15 fanteria.
D'Amico Biagio, id. Campobasso, id. 3 id., 3 id.
Maglio Giuseppe, id. Savona, id. 25 id., 25 id.
Cerone Francesco, id. Avellino, id. 53 id, 53 id.
Spina Vincenzo, id. Castrovillari, id. 51 id., 51 id.
Galvagno Teonesto, id. Pinerolo, id. 72 id., 72 id.
Pace Luigi, id. Napoli, id. 2 bersaglieri, 2 bersaglieri.
Giacomelli Giovanni, id. Vicenza, id. 16 fanteria, 16 fanteria.
Marras Raffaele, id. Cagliari, id. 87 id., 87 id.
Nieddu Antonio, id. Sassari, id. 26 id., 26 id.
Buccino Tobia, id. Foggia, id. 11 bersaglieri, 11 bersaglieri.
Cassini Giuseppe, id. Savona, id. 10 id. 10 id.
Italia 2° Sebastiano, id. Siracusa, id. 5 fanteria, 5 fanteria.
Fasoli Agostino, id. Lodi, id. 18 id., 18 id.
Marsanich Arturo, id. Roma, id. 22 id., 22 id.
Gristina Castrengo, id. Palermo, id. 5 bersaglieri, 5 bersaglieri.
Marrapesa Giacomo, id. Avellino, id. 7 fanteria, 7 fanteria.
Vettorini Oreste, id. Roma, id. 8 id., 8 id.
Vanni Agostino, id. Siena, id. 57 id., 57 id.
Zoncada Antonio, id. Lodi, id. 65 id., 65 id.
Pentimalli Luigi, id. Reggio Calabria, id. 68 id., 67 id.
Bonomo Nicolino, id. Potenza, id. 91 id., regg. cavalleria Guide.
D'Elia Alfonso, id. Potenza, id. 92 id. 92 fanteria.
Brignone Ferdinando, id. Vercelli, id. 73 id., 73 id.
Gerbaldi Giovanni, id. Cuneo, id. 79 id., 79 id.
Vinelli Gio. Battista, id. Cagliari, id. 29 id., 29 id.
Melampo Giuseppe, id. Perugia, id. 85 id, 85 id.
Galletti Vittorio, id. Pavia, id. 21 id., 21 id.
Iacopetti Edgardo, id. Massa, id. 2 fanteria (cacciatori) Africa, 2 fanteria (cacciatori) Africa.
Carissimi Giovanni, id. Milano, id. 17 fanteria, 17 fanteria.
Faldella Pietro, id. Torino, id. 86 id., 86 id.
Littardi Nicolao, id. Cuneo, id. 71 id., 71 id.
Capozzi Antonio, id. Avellino, id 19 id., 19 id.
De Prisco Luigi, id. Napoli, id. 94 id., 94 id.
Cara Francesco, id. Cagliari, id. 35 id., 48 id.
Madia Giuseppe, id. Catanzaro, id. 88 id., 88 id.
Verdura Luigi, id. Cagliari, id. direzione sanità Africa, direzione sanità Africa.

Tomassi Antonio, id. Frosinone, id. 80 fanteria, reggimento cavalleria Alessandria.
Cornoldi Gio. Battista, id. Venezia, id. 61 id, 61 fanteria.
Coppola Nicola, id. Napoli, id. 1 fanteria (cacciatori) Africa, 1 fanteria (cacciatori) Africa.
Capelli Pasquale, id. Cosenza, id. 24 fanteria, 24 fanteria.
Luciani Lavinio, id. Ascoli Piceno, id. 63 id., 63 id.
Salomone Giuseppe, id. Taranto, id. 39 id., 39 id.
Fusco Emilio, id. Napoli, id. 44 id., 44 id.
Petrecca Michele, id. Campobasso, id. 43 id, 43 id.
Vespasiano Domenico, id. Gaeta, id. 78 id, 78 id.
Longari Gio. Batt., id. Mantova, id. 40 id., 40 id.
Cuoco Luigi, id. Avellino, id. al distretto Avellino, 2 id.
Di Palma Luigi, id. Nola, id. id. Nola, 4 id.
D'Andrea Antonio, id. Campobasso, id. 74 fanteria, 74 id.

Corpo veterinario militare.

Con Regio decreto 24 novembre 1887:

Galbusera Edoardo, tenente veterinario regg. cavall. Catania, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto 27 novembre 1887:

Argenti Carlo, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda dal 16 dicembre 1887, ed inscritto nella riserva.

Con decreti Ministeriali 27 novembre 1887:

Bonino Giovanni, capitano contabile in posizione ausiliaria, domiciliato a Genova, richiamato temporaneamente in servizio effettivo al 14 fanteria dal 5 dicembre 1887.
Albani Antonio, id. id, temporaneamente in servizio effettivo al distretto di Barletta, ricollocato nella posizione di servizio ausiliario dal 5 dicembre 1887.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto 27 novembre 1887:

Giraudo Antonio, sottotenente di complemento distretto Torino, in servizio al 56 fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (art. 1° lettera *c*, legge 29 giugno 1882, n. 830), ed assegnati effettivi al distretto di residenza ed al reggimento per ciascuno indicato, pel caso di mobilitazione, rimanendo frattanto in congedo illimitato.

Maddaluno Francesco, furiere maggiore distretto Napoli, assegnato alla residenza del distretto Foggia, 32 reggimento fanteria.
Vandelli Enrico, id. id. Modena, id. Milano, 45 id. id.
Riva-Berni Francesco, furiere id. Milano, id. Milano, 77 id. id.
Luciano Alberto, sergente id. Napoli, id. Livorno, 32 id. id.
Cotecchia Ciro, id. id. Napoli, id. Cosenza, 42 id. id.
Bellocchio-Guida Domenico, id. id. Bari, id. Bari, 16 id. id.
Cosimi Girolamo, furiere id. Siena, id. Siena, 2 id. id.
Beltramini Giuseppe, id. id. Vercelli, id. Vercelli, 68 id. id.
Verzetti Romolo, id. 12 artiglieria (treno), id. Roma, reggimento cavalleria Umberto.
Asinari di San Marzano Roberto, sergente 5 id. (treno), id. Alessandria, id. Novara.
Mina-Bolzesi Giovanni Antonio, id. 4 genio (treno), id. Cremona, id. Vicenza.
Pignatelli Federico, già sottufficiale, domiciliato a Bari, id. Bari, 17 id. artiglieria.
Bocci Vincenzo, id., id. a Mantova, id. Mantova, 4 id. id. (treno).
Ghio Luigi, furiere 2 alpini, domiciliato a Genova, nominato sottotenente di complemento (art. 1°, lett. c, legge 29 giugno 1882, n. 830), ed assegnato al 1° reggimento alpini, rimanendo in congedo illimitato.
Bettini Giovanni, id. 5 id., id. a Morbegno (Lecco), id. id. 7 alpini, rimanendo in congedo illimitato.

MILIZIA MOBILE.

Con Regi decreti 27 novembre 1887:

seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (articolo 1°, lettera c, legge 29 giugno 1882, n. 830), ed assegnati effettivi al distretto di residenza ed al battaglione di milizia mobile o reggimento per ciascuno indicato, pel caso di mobilitazione, rimanendo frattanto in congedo illimitato.

Baucia Giovanni Battista, furiere maggiore distretto Alessandria, assegnato alla residenza del distretto Firenze, 58 battaglione fanteria (Caserta).

Pinna Giovanni, id. id. Cagliari, id. Piacenza, 46 id. id. (Foggia).

Febbraro Giovanni Battista, id. id. Casale, id. Torino, 3 id. bersagl. (Bergamo).

Balerio Enrico, id. id. Monza, id. Firenze, 62 id. fanteria (Gaeta).

Di Leo Giuseppe, id id. Avellino, id. Firenze, 66 id. id. (Avellino).

Galazzetti Antonio, id. id. Pavia, id. Mondovì, 13 id. id. (Como).

Ahinlè Odoardo, id. id. Caserta, id. Reggio Calabria, 74 id. id (Castrovillari).

Zedda Domenico, già sottufficiale, domiciliato a Perugia, id Perugia, 1 id. regg. artiglieria.

Berlinghieri Guiscardo, id. id. a Messina, id. Messina, 10 id. id.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con Regio decreto 21 novembre 1887:

Locatelli Giovanni, maresciallo d'alloggio in ritiro dei carabinieri Reali, domiciliato a Sarno (Salerno), nominato sottotenente di riserva (carabinieri Reali).

MILIZIA TERRITORIALE.

Con Regio decreto 24 novembre 1887:

Delitala Alessandro, sottotenente fanteria milizia territoriale, 319 batt. (Sassari), accettata la dimissione dal grado.

PRESIDII D'AFRICA.

NOTIFICAZIONE.

Ufficiali partiti per i presidii d'Africa il giorno 16 novembre 1887:

Baratieri cav. Oreste, colonnello comandante di più battaglioni — Gamerra Giovanni, capitano aiutante maggiore in 1ª — Fascia Giuseppe, capitano medico — Prata Pio, sottotenente contabile.

11 battaglione fanteria Africa.

Bompani Luigi, maggiore comandante — Moriani Giuseppe, capitano — Martinozzi Livio, id. — Decanini Pietro, id. — Brignone Enrico, id. — Grillini Amato, tenente (aiutante maggiore in 2°) — Braccini Pietro, id. — Pala Achille, id. — Latil Luigi, id. — Gotelli Giovanni, id. — Scoccia Nicola, id. — Pratolongo Riccardo, id. — Putzu Virginio, id. — Cipolli Antonio, id. — Cassito Michele, sottotenente — Somma Gustavo, id. — Manes Aristide, id. — Menzinger Guido, id. — Avogadri Cesare, id — Rey Vittorio, id. — Arcidiacono Sebastiano, id. — Basile Gaetano, sottotenente medico.

12 battaglione fanteria Africa.

Tronzano cav. Francesco, tenente colonnello comandante — Melandri Achille, capitano — Stazza Francesco, id. — Mari Amilcare, id. — Schenone Giuseppe, id. — Di Franchi Bartolomeo, tenente (aiutante maggiore in 2°) — Gioseffi Vincenzo, id. — Bignardi Anselmo, id. — De Georgio Vincenzo, id. — Cecchi Gaetano, id. — Pocobelli Vincenzo, id. — Santoro Francesco, id. — Pastori Pietro, id. — Della Rosa Vittorio, id. — Schellembrid Gennaro, id. — Daniele Oreste, sottotenente — Chiarizia Tancredi, id. — Di Lazzaro Gaetano, id. — Gallo Giuseppe, id. — Tiretta Ignazio, id. — Barbieri Giuseppe, id. — Barrese Giovanni, id. — Ostiro Giovanni, sottotenente medico.

13° battaglione fanteria Africa.

Ferrero cav. Carlo, maggiore comandante — Talice Carlo, capitano — Galliano Giuseppe, id. — Zoia Carlo, id. — Melara Donato, id. — Pucci delle Stelle Vittorio, tenente (aiutante maggiore in 2°) — Chierici Alfonso, id. — Musiari Catullo, id. — Heusch Giro, id. — Passaretta Giovanni, id. — Rimini Attilio, id. — Garofoli Antonio, id. — Turotti Agostino, id. — Ansiglioni Cesare, id. — Girard Francesco, id. — Giravegna Ernesto, sottotenente — Quaglia Federico, id. — Ivaldi Guido, id. — Silvatici Luigi, id. — Sapienza Luigi, id. — Tibaldi Giuseppe, id. — Venturi Vittorio, id. — Cannas Nicolò, sottotenente medico.

3° battaglione bersaglieri Africa.

Cassina Roberto, capitano — Amari Giuseppe, id. — Tassoni Giovanni, id. — Trionfi march. Gualtiero, id. — Stagni Ulisso tenente (aiutante maggiore in 2°) — Pedriali Venanzio, id. — Coi Amerigo, id. — Bruffel Ettore, id. — Regazzi Cesare, id. — Brunelli Giacomo, id. — Zancan Francesco, id. — Boerio Vittorio, id. — Gaspari Francesco, id. — Miani Antonio, id. — Cantù Giuseppe, id. — Di Bono Emilio, id. — Branchetti Alessandro, id. — Carra Teseo, id. — Cafaggini Antonio, sottotenente — Roncaglia Angelo, id. — Bellavista Antonio, id. — Di Napoli Francesco, id. — Cantella Mariano, sottotenente medico.

Brigata treno Africa.

Garibaldi Luigi, maggiore comandante — Fabris Domenico, capitano medico — Cicchini Ferdinando, tenente (aiutante maggiore in 2°) — Notarmarco Angelo, tenente veterinario — Costanza Salvatore, id. — Farina Giuseppe, sottotenente medico — Marucci Luigi, sottotenente contabile.

2ª compagnia treno Africa.

Breda Rocco, capitano — Magnani Angelo, tenente — Mortarotti Giovanni, id. — Ghidini Celestino, id. — Mina Luigi, sottotenente.

Barberis cav. Tarsillo, maggiore fanteria milizia territoriale comandato reparto irregolari.

Garofalo Domenico, capitano 8 bersaglieri.

Gallotti Vincenzo, tenente fanteria aiutante maggiore in 2° reparto irregolari.

Calligaris Luigi, id. 3 genio.

La Valle Giuseppe, sottotenente 2° reggimento (cacciatori) Africa.

Soliani Raschini conte Michele, maggiore fanteria, ritornato in Italia dai presidii d'Africa, il giorno 28 novembre 1887.

Abbo cav. Giuseppe, id. id, id. id., id.

Marini Silvio, id. id., id. id, id.

Santoro Carlo, tenente id., id. id, id.

Bianco Vincenzo, sottotenente artiglieria, id. id; id.

Frondoni Eugenio, tenente 23 fant, id. id, il giorno 1° ottobre 1887.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 10 ottobre 1887:

Criscuolo Francesco, pretore del mandamento di Stigliano, è tramutato al mandamento di Venosa a sua domanda.

Magnani Angiolcaro, pretore del mandamento di Barumini, è tramutato al mandamento di Accadia.

Pasqualino Vassallo Rosario, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Riesi.

Porceddu Luigi, conciliatore nel comune di Serrenti, circondario di Cagliari, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Sono accettate le dimissioni presentate da Cima Domenico dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Jelsi.

Con RR. decreti del 18 ottobre 1887:

Bartolini Angiolo, pretore del mandamento di Isola del Giglio, è tramutato al mandamento di Calestano.

Zizzo Raffaele, pretore del mandamento di Pizzo, è tramutato al mandamento di Montesarchio.

Tosi Enrico, pretore del mandamento di Cuvio, è tramutato al mandamento di Bannio.

Norcen Luigi, pretore del mandamento di Bannio, è tramutato al mandamento di Cuvio.

Locci Salvatore, pretore già titolare del mandamento di San Pantaleo, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 1° corrente ed è destinato al mandamento di Pantelleria.

De Giovanni Michele, pretore del mandamento di Casola Valsenio, rimasto dimissionario a termini dell'articolo 12 della legge sull'ordinamento giudiziario, è rinomato pretore dello stesso mandamento, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Tassi Lodovico, pretore del mandamento di Paesana, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per tre mesi dal 1° novembre 1887, coll'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Paesana.

Spano Costantino, pretore del mandamento di Portotorres, è tramutato al mandamento di Sorso.

Agnesa Virdis Giovanni Battista, pretore del mandamento di Ales, è tramutato al mandamento di Portotorres.

Graziani Giovanni Battista, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Conegliano.

Martorelli Filippo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Ceprano.

Galluzzo Antonino, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Partinico.

Agnello Gioacchino, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento Palazzo Reale di Palermo.

Filiti Domenico, vicepretore, incaricato della reggenza del mandamento di Pantelleria, è tramutato con lo stesso incarico al mandamento di Racalmuto.

Piccini Giacomo, vicepretore del 1° mandamento di Alessandria, è tramutato al 2° mandamento di Alessandria.

Beretta Giuseppe, pretore del 2° mandamento di Alessandria, è tramutato al 1° mandamento di Alessandria.

Bernardini Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Monteroni di Lecce.

Marsili Enrico, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del 1° mandamento di Pisa.

Zannini Quirini Beniamino, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Gaeta.

Grasselli Giovanni, pretore del mandamento di Calestano, è collocato a riposo, a sua domanda, a termini dell'articolo 1°, lettera B, della legge 14 aprile 1864, numero 1731, dal 1° dicembre prossimo venturo.

Pagliuzzi Vincenzo, vicepretore del mandamento di Saluzzo, è dispensato da tale ufficio per aver trasferito altrove la sua residenza.

Gatti Sebastiano, conciliatore nel comune di Riva Ligure, circondario di San Remo, è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate le dimissioni presentate da Calabrese Pietro dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Lecce.

Il Regio decreto 7 agosto u. s., nella parte relativa alla nomina del vicepretore *Righetti Vittorio*, è rettificato come segue:

Righelli Vittorio, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di San Sepolcro.

De Gaetani Vincenzo, pretore del mandamento di Francavilla di Sicilia, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni dal 4 corrente per illegale assenza dal posto.

Con RR. decreti del 21 ottobre 1887:

Cosentino Nicola, pretore del mandamento di Caulonia, è tramutato al mandamento di Bagnara.

Facciolo Domenico, pretore del mandamento di Tropea, è tramutato al mandamento di Caulonia.

Montalto Pasquale, pretore del mandamento di Scilla, è tramutato al mandamento di Tropea.

De Cicco Luigi, pretore del mandamento di Bianco, è tramutato al mandamento di Scilla.

Rauty Nicola, pretore del mandamento di Cropani, è tramutato al mandamento di Bianco.

Farese Giuseppe, pretore del mandamento di Marcianise, è tramutato al mandamento di Capri.

Pirozzi Giovanni Battista, pretore del mandamento di Capri, è tramutato al mandamento di Sarno.

Aldisio Giorgio, pretore del mandamento di Sarno, è tramutato al mandamento di Marcianise.

Degli Uberti Vincenzo, pretore già titolare del mandamento di Capriati al Volturno, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri due mesi dal 20 ottobre 1887, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Capriati al Volturno.

Gottardi Ermenegildo, vicepretore in temporanea missione nel mandamento di Palmanova, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Cropani, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Balletti Filippo, vicepretore del mandamento di Novellara, è tramutato al mandamento di Reggio Emilia città.

Andreoli Giorgio, già vicepretore del mandamento di Recanati, dispensato dal servizio con Regio decreto del 7 novembre 1886, è nominato vicepretore del mandamento di San Severino Marche.

Migliorini Carlo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Sermide.

Sono accettate le dimissioni presentate da:

Bertoldi Imo dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Sermide.

Cometti Giorgio dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Treviglio.

Sanchioli Francesco dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Abbiategrasso.

Fignoni Gerolamo dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Alghero.

Con RR. decreti del 21 ottobre 1887:

Rocchi Antonio, pretore del mandamento di Putignano, è tramutato al mandamento di Sava.

Angiuli Luigi, pretore del mandamento di Sava, è tramutato al mandamento di Maglie, a sua domanda.

Sameraro Francesco, pretore del mandamento di Maglie, è tramutato al mandamento di Copertino.

Trulli Pasquale, pretore del mandamento di Copertino, è tramutato al mandamento di Putignano.

Dalla Torre Pietro, pretore del mandamento di Soave, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per un mese dal 16 novembre 1887 lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Soave.

Aldi Bartolomeo, pretore del mandamento di Villacidro, è tramutato al mandamento di Palazzo San Gervasio.

Polito de Rosa Giovanni, pretore già titolare del mandamento di Marigliano, in aspettativa per motivi di salute a tutto il 20 agosto u. s. è richiamato in servizio con destinazione al mandamento di Santa Maria Capua Vetere dal 21 ottobre 1887, sino al qual giorno viene confermato nell'aspettativa anzidetta.

Campetti Giuseppe, pretore già titolare del mandamento di Rivarolo Canavese, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 1° novembre 1887 ed è destinato al mandamento d'Isola del Giglio.

Leone Francesco, vicepretore destinato in temporanea missione al mandamento di Tolmezzo con R. decreto del 4 settembre u. s., è richiamato, a sua domanda, al precedente posto di vicepretore del mandamento di Aquilonia, intendendosi revocato il decreto di destinazione a Tolmezzo.

Marcianò Fortunato, vicepretore del mandamento di Massalubrense, è tramutato al mandamento di Gragnano.

Cangiani Cesare, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Massalubrense.

Zucca Raimondo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Terralba.

Madia Agostino, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Caggiano.

Tripodo Giuseppe, vicepretore del mandamento di Priorato in Messina, è dispensato da ulteriore servizio per avere abbandonato la residenza in occasione dell'epidemia colerica.

Ruggeri Pasquale, vicepretore del mandamento Pace in Messina, è dispensato da ulteriore servizio per avere abbandonato la residenza in occasione dell'epidemia colerica.

Calamarà Giuseppe, vicepretore del mandamento Pace in Messina, è dispensato da ulteriore servizio per avere abbandonato la residenza in occasione dell'epidemia colerica.

D'Arrigo Gaetano, vicepretore del mandamento Gazzi in Messina, è dispensato da ulteriore servizio per avere abbandonato la residenza in occasione dell'epidemia colerica.

Rigano Gregorio, conciliatore in Messina, mandamento Priorato, è dispensato da ulteriore servizio per avere abbandonato la residenza in occasione dell'epidemia colerica.

Crisafulli Gregorio viceconciliatore in Messina, mandamento Priorato, è dispensato da ulteriore servizio per avere abbandonato la residenza in occasione dell'epidemia colerica.

Parisi Luigi, conciliatore in Messina, mandamento Arcivescovado, è dispensato da ulteriore servizio per avere abbandonato la residenza in occasione dell'epidemia colerica.

La Grange Giovanni, conciliatore nel villaggio del Faro Superiore in Messina, è dispensato da ulteriore servizio per avere abbandonato la residenza in occasione dell'epidemia colerica.

Ansalone Antonino, nominato vicepretore del mandamento Arivescovado in Messina, è dispensato da tale ufficio per essersi rifiutato di assumerne le funzioni a causa dell'epidemia colerica.

Somma Pasquale, vicepretore del mandamento di Gragnano, è dichiarato dimissionario per aver trasferito altrove la sua residenza.

Sono accettate dal 16 novembre 1887 le dimissioni da Pasqualini Crescentino dall'ufficio di pretore del mandamento di Ceccano.

Sono accettate le dimissioni presentate da:

Gandolfo Gaetano, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Vizzini.

Giaracca Domenico, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Licodia Eubea.

Con RR. decreti del 30 ottobre 1887:

Madia Giustino, pretore del mandamento di Todi, è tramutato al mandamento di Tolve.

Lucchesi Giorgio, pretore del mandamento di Fluminimaggiore, è tramutato al mandamento di Villacidro.

Dozzi Vito Innocenzo, avvocato esercente in Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Viggiano, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Pagliani Giuseppe, già pretore del mandamento di Millesimo, dispensato, a sua domanda, da tale ufficio con R. decreto 21 gennaio 1883, è richiamato in servizio dal 16 novembre 1887 ed è destinato al mandamento di Ceccano, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Particone Filippo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Trecastagne.

È accettata la rinuncia prodotta da Malagodi Enrico, all'ufficio di pretore del mandamento di Tolve, conferitogli con R. decreto del 7 settembre u. s.

Il Regio decreto del 4 settembre u. s., nella parte relativa al trasferimento del vicepretore Stara Giovanni dal mandamento di Cagliari Castello a Mogoro, è rettificato come segue:

Stara Giuseppe, vicepretore del mandamento di Cagliari Castello, è tramutato al mandamento di Mogoro, con l'incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Con decreto Ministeriale del 30 ottobre 1887:

Canella Marco, vicecancelliere della pretura di Isola della Scala, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 settembre 1887, è dichiarato decaduto dalla carica a decorrere dal 1° ottobre 1887, e cessa dal far parte dell'amministrazione ai termini dell'articolo 4 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

Con RR. decreti del 10 ottobre 1887:

Maio Lorenzo, cancelliere della pretura di Montella, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1887.

Cedro Francesco, cancelliere della pretura di Scilla, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1887.

Con decreto Ministeriale del 30 ottobre 1887:

Guarnieri Raffaello, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Arezzo, sospeso dall'ufficio, stato condannato alla pena di due anni e venti giorni di carcere per falsità in documento pubblico e spendita dolosa di falsi biglietti di banca, è destituito dalla carica. Dal 1° novembre 1887 cesserà l'assegno alimentare concesso alla di lui famiglia per il tempo della sospensione.

Con RR. decreti del 2 novembre 1887:

Fariello Francesco, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Sant'Angelo dei Lombardi, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1887.

Bagnoli Giovanni, vicecancelliere della pretura di Medicina, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1887, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di pretura.

Con RR. decreti del 4 novembre 1887:

Verza Nicolò, cancelliere della pretura di Camisano Vicentino, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1887.

D'Auria Francesco, cancelliere della pretura di Cervaro, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 ottobre 1887, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa, per un altro mese a decorrere dal 16 ottobre 1887, colla continuazione dell'attuale assegno.

Bosco Domenico, cancelliere della pretura di Borzonasca, in aspettativa per motivi di salute fino al 31 ottobre 1887, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa, per altri mesi sei a decorrere dal 1° novembre 1887, colla continuazione dell'attuale assegno.

Corradi Ernesto, cancelliere della pretura di Fornovo di Taro, è tramutato alla pretura di Berceto.

Bonini Giovanni, cancelliere della pretura di Soragna, è tramutato alla pretura di Fornovo di Taro.

Scotti Enrico, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Parma, è nominato cancelliere della pretura di Soragna, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Ravajoli Emilio, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Reggio Emilia, è nominato cancelliere della pretura di Zibello, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Corazzesi Alessandro, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Reggio Emilia, è nominato cancelliere della pretura di Agazzano, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Martinato Giovanni, vicecancelliere della pretura del 2° mandamento di Padova, è nominato cancelliere della pretura di Camisano Vicentino, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti Ministeriali del 4 novembre 1887:

Landotti Egidio, vicecancelliere della pretura di Finale d'Emilia, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Reggio Emilia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Sebastiani Antonio, vicecancelliere della pretura di Traversetolo, è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Parma, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Massa Alfredo, vicecancelliere della pretura di Oderzo, è tramutato alla pretura di Traversetolo.

Neviani Orazio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Parma, è nominato vicecancelliere della pretura di Finale d'Emilia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Zuccardi Merli Pier Giovanni, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Parma, è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Reggio Emilia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con RR. decreti del 7 novembre 1887:

Centanni Daniele, vicecancelliere della pretura di Padula, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1887, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di pretura.

Giannullo Paolo, cancelliere della pretura di Portoferraio, è nominato cancelliere del tribunale civile e correzionale di Portoferraio, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Santacruz Francesco, cancelliere, già titolare della pretura di La Maddalena, in aspettativa per motivi di salute fino al 31 ottobre 1887, pel quale si è lasciato vacante il posto di cancelliere alla pretura di Lunamatrona, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio, a decorrere dal 1° novembre 1887, e destinato alla detta pretura di Lunamatrona.

Zimei Luigi, cancelliere della pretura di Paglieta, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi sei, a decorrere dal 16 novembre 1887, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Acquaroli Francesco, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Trapani, è nominato, a sua domanda, cancelliere della pretura di Montella, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Natali Alessandro, vicecancelliere della pretura di Norcia, è nominato cancelliere della pretura di Cascia, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti Ministeriali del 7 novembre 1887:

Dominici Leonida, vicecancelliere della pretura di Castiglione del Lago, è tramutato alla pretura di Norcia.

Jozzi Giulio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Ancona, è nominato vicecancelliere della pretura di Castiglione del Lago, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti Ministeriali del 10 novembre 1887:

Ape Carmelo, vicecancelliere della pretura di Cropani, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1887.

Magi Spinetti Luigi, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Viterbo, è sospeso dall'ufficio per giorni quindici, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione della sua negligenza, la quale fu causa che un condannato venne arrestato per scontare la pena sebbene avesse interposto appello contro la sentenza di condanna.

Con decreti Ministeriali del 12 novembre 1887:

La nomina di Catara Placido a vicecancelliere della pretura di Milazzo fatta con decreto 15 settembre 1887, è rivocata, rimanendo esso Catara nella precedente sua qualità di alunno di cancelleria.

Manera Florena Gregorio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Messina, è nominato vicecancelliere della pretura di Milazzo, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Joni Placido, vicecancelliere della pretura di San Stefano Camastra, è tramutato alla pretura Galati in Messina, a sua domanda.

Benedetti Eugenio, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Siena, è nominato, a sua domanda, sostituto segretario alla Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Firenze, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Dotti Oreste, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Firenze, è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Siena, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con RR. decreti del 13 novembre 1887:

Scotti Gaspare, cancelliere della pretura di Torriglia, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1887.

Cananzi Giuseppe, cancelliere della pretura di Cittanuova, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1887.

Roverselli Enrico, cancelliere della pretura del 1° mandamento di Crema, è nominato cancelliere del tribunale civile e correzionale di Salò, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Vaccaneo Vittorino, cancelliere della pretura di Novara, è nominato cancelliere del tribunale civile e correzionale di Pallanza, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Manfredini Giuseppe, cancelliere della pretura di Brisighella, è tramutato alla pretura di Russi.

Grassi Ferdinando, cancelliere della pretura di Russi, è tramutato alla pretura di Brisighella.

Bonaga Pietro, cancelliere della pretura di Ceres, è tramutato alla pretura di Biandrate, a sua domanda.

Romero Pietro, reggente il posto di cancelliere della pretura di Biandrate, è tramutato alla pretura di Ceres, a sua domanda.

Villari Luigi, cancelliere della pretura di Castroreale, è tramutato alla pretura di Milazzo, a sua domanda.

Lo Mundo Andrea, cancelliere della pretura di Taormina, è tramutato alla pretura di Cesarò.

La Motta Giuseppe, cancelliere della pretura di Capizzi, è tramutato alla pretura di Castroreale, a sua domanda.

Giuffrè Busacca Luigi, cancelliere della pretura di San Stefano Camastra, è tramutato alla pretura di Naso, a sua domanda.

Marchese Granatello, Raffaele, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Messina, è nominato cancelliere della pretura di Taormina, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Rigano Camillo, vicecancelliere della pretura di Francavilla di Sicilia, è nominato cancelliere della pretura di San Stefano di Camastra, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Leone Giorgio, vicecancelliere della pretura Gesso in Messina, è nominato cancelliere della pretura di Capizzi, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1887:

Motta Vincenzo, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Potenza, è nominato vicecancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Napoli, coll'attuale stipendio di lire 2200.

Con Regi decreti del 17 novembre 1887:

Criscuolo Giuseppe, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Ariano di Puglia, è dispensato dall'impiego ed ammesso a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione che gli possa spettare per legge, con decorrenza dal 1° dicembre 1887.

Motta Vincenzo, vicecancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Napoli, è incaricato di reggere la cancelleria del tribunale civile e correzionale di Potenza durante l'assenza del titolare, coll'annua indennità di lire 500.

Nicola Camillo, cancelliere della pretura di Gozzano, è tramutato alla pretura di Omegna, a sua domanda.

Ferrara Matteo, cancelliere della pretura di Alicena, in aspettativa, per motivi di salute, fino al 15 novembre 1887, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Alimena, a decorrere dal 16 novembre 1887.

Campus Giovanni, cancelliere della pretura di Ploaghe, in aspettativa, per motivi di salute, fino al 15 novembre 1887, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Ploaghe, a decorrere dal 16 novembre 1887.

Severino Bernardino, cancelliere della pretura di Pollica, in aspettativa, per motivi di salute, fino al 31 ottobre 1887, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa, per altri mesi due, a decorrere dal 1° novembre 1887, colla continuazione dell'attuale assegno.

Castelli Domenico, cancelliere della pretura di Amandola, in aspettativa per motivi di salute, fino al 30 novembre 1887, è, in seguito di sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri mesi sei a decorrere dal 1° dicembre 1887, coll'assegno corrispondente al terzo dello stipendio.

Con decreti ministeriali 17 novembre 1887:

Zuffo Luigi, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Roma, è nominato, a sua domanda, vicecancelliere del tribunale di commercio di Roma, coll'attuale stipendio di lire 1800.

Formica Silvio, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Roma, è nominato, a sua domanda, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Roma, coll'attuale stipendio di lire 1800.

Ferrazzi Emilio, vicecancelliere del tribunale di commercio di Roma, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Roma, a sua domanda

Rumbolo Giuseppe, vicecancelliere della pretura di Racalmuto, è tramutato alla pretura di Licata, a sua domanda.

Scarantino Michele, vicecancelliere della pretura di Licata, è tramutato alla pretura di Racalmuto, a sua domanda.

Con decreto ministeriale del 19 novembre 1887:

Terlizzi Giuseppe, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Trapani, è nominato vicecancelliere dello stesso tribunale di Trapani, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Santoro Tobia Francesco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Palermo, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Trapani, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con Regio decreto del 20 novembre 1887:

D'Auria Francesco, cancelliere della pretura di Cervaro, in aspettativa, per motivi di salute, fino al 15 novembre 1887, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa, per altri due mesi a decorrere dal 16 novembre 1887, colla continuazione dello attuale assegno.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 1887:

De Fonzo Francesco, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Sala Consilina, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per un mese, a decorrere da 1° dicembre 1887.

R. CONSOLATO IN SAN FRANCISCO DI CALIFORNIA

Distinta *di italiani del cui decesso pervenne notizia indiretta a questo R. Consolato nel 3° trimestre 1887.*

1. Antoni Maria, nata a Cicagna (Chiavari), d'anni 29, morta in San Francisco li 14 luglio 1887.
2. Benedetti Sebastiano, nato a Monte Catini di Val di Nievole (Lucca), d'anni 43, morto in San Francisco li 13 luglio 1887.
3. Boero Giacomo, da Staglieno (Genova), d'anni 59, morto in San Francisco li 9 agosto 1887.
4. Franceschi Antonio, nato a Gremignano (Lucca), d'anni 19, morto in Bodega (California) li 30 giugno 1887.
5. Foppiano Bartolomeo, nato a Cicagna, d'anni 77, morto in San Francisco li 27 luglio 1887.
6. Figone Angelo, d'anni 40, morto in San Francisco li 13 luglio 1887.
7. Ferro Domenico, d'anni 49, morto in San Francisco li 29 luglio 1887.
8. Giannetti Onesto, nato a S. Giusto di Brancali (Lucca), d'anni 34, morto in San Francisco li 29 luglio 1887.
9. Gianola Giovanni, d'anni 44, morto in San Francisco li 15 agosto 1887.
10. Lagomarsino Luigi, da Lumarzo (Chiavari), d'anni 43, morto in San Francisco li 10 agosto 1887.
11. Luparini Aristide, nato a Pisa, d'anni 36, morto in San Francisco li 10 settembre 1887.
12. Lagomarsino Rosa, nata a Certenoli (Chiavari), d'anni 31, morta in San Francisco li 25 settembre 1887.
13. Massone Francesco, nato a Parezzana (Lucca), d'anni 31, morto in San Francisco li 7 luglio 1887.
14. Merlo Angela, nata a Varese Ligure (Chiavari), d'anni 33, morta in San Francisco li 21 luglio 1887.
15. Pezzolo Teresa, d'anni 23, nata a S. Vincenzo di Favale (Chiavari), morta in Oakland (California) li 27 luglio 1887.
16. Romeo Carlo, d'anni 70, morto in San Francisco li 3 luglio 1887.
17. Renati Carlo, d'anni 31, morto in San Francisco li 25 agosto 1887.
18. Schenone Luigi, d'anni 31, morto in San Francisco li 7 luglio 1887.
19. Segarini Gaetano, nato a Varese Ligure (Genova), d'anni 49, morto in San Francisco li 7 luglio 1887.
20. Velari Cipriano, nato a Novara, d'anni 63, morto in Mayfield (California) li 22 agosto 1887.
21. Varni Francesco, nato a Varese Ligure (Chiavari), d'anni 26, morto in San Josè (California) li 2 luglio 1887.
22. Wandory dott. Antonio, d'anni 59, farmacista, morto in San Francisco li 15 agosto 1887.
23. Brignole Giovanni, d'anni 44, morto in San Francisco li 15 agosto 1887.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0 cioè: n. 715,836, e n. 860,679 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 350 e lire 400, al nome di *Proto Filomena* fu Giovanni, nubile, domiciliata in Alessandria, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Protto Maria-Filomena* fu Giovanni, nubile, domiciliata in Alessandria, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 novembre 1887.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè num. 653083 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 35, al nome di Aguzzi *Giuseppe* fu Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione di sua madre Roveda Rosa domiciliato in Mortara (Novara), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva

invece intestarsi ad Aguzzi *Giuseppa* fu Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione di sua madre Roveda Rosa, domiciliata in Mortara (Pavia) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 25 novembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento cioè: n. 556719 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 50 al nome di Coppa Ernesto, Giuseppa, *Emilia* e Maria fu Pietro, minori domiciliati in Moncrivello (Novara) sotto l'amministrazione della loro madre Roggero Catterina, vedova Coppa è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Coppa Ernesto, Giuseppa, *Maria-Emilia* e Maria fu Pietro minori domiciliati in Moncrivello (Novara) sotto l'amministrazione della loro madre Roggero Catterina, vedova Coppa veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 novembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: N. 809,814 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 185, al nome di Perelli Paolina fu Luigi, nubile, domiciliato in Como, fu così intestato per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Perelli Maria-Paolina fu Luigi, minore, sotto l'amministrazione della madre Turri Teresa, vedova Perelli, domiciliata in Como, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 dicembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

Regio Istituto delle Signore Montalve alla Quiete presso Firenze

In questo R. Istituto è aperto il concorso a due posti semi-gratuiti, che si conferiscono a fanciulle appartenenti a famiglie di cittadini italiani, preferibilmente di ufficiali militari e di ottimi impiegati civili.

Le domande per concorrere devono essere rivolte all'Operaio sottoscritto e indirizzate allo ufficio dell'Amministrazione del R. Istituto posto in Firenze in via Ghibellina, n. 105.

Ogni domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. Fede di nascita da cui risulti che la fanciulla ha età non minore di sette anni, nè maggiore di undici;
2. Fede di battesimo;
3. Attestato medico di sofferto vaiuolo naturale o inoculato;
4. Attestato medico di sana e robusta complessione della fanciulla;
5. Stato di famiglia della postulante.

A questi documenti, che devono essere siccome la domanda, in carta bollata da centesimi 60, se ne può aggiungere altresì altri atti a chiarire le benemerenze e le condizioni di fortuna della famiglia.

Le alunne che ottengono il posto semi-gratuito, devono corrispondere all'Istituto la metà della retta, cioè lire quattrocentocinquanta all'anno pagabili a trimestri anticipati e portare con sè il corredo prescritto dal regolamento. Oltre a ciò resta a carico della famiglia, la spesa degli insegnamenti facoltativi, che sono il piano forte, e la lingua inglese e tedesca e le spese di posta e di telegrammi.

Le domande saranno ricevute nel termine di giorni quindici dal dì in cui apparirà sulla *Gazzetta Ufficiale* il presente avviso.

Firenze, 3 novembre 1887.

L'Operaio del R. Istituto
PIETRO TONIPANI.

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE

AVVISO DI CONCORSO *per presentazione di titoli, a 10 posti di macchinista di 1ª classe e a 20 posti di macchinista di 2ª classe nel Corpo R. Equipaggi.*

Art. 1.

È aperto un concorso per mezzo di presentazione di titoli per 10 posti di macchinista di 1ª classe e 20 posti di macchinista di 2ª classe nel Corpo R. Equipaggi.

Art. 2.

L'esame dei titoli avrà principio nel Regio arsenale marittimo di Spezia il 1° del prossimo mese di febbraio 1888.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentarne domanda, in carta bollata da una lira ed interamente scritta di loro pugno, al Ministero della Marina, non più tardi del 31 dicembre 1887, indicando in essa il proprio domicilio e corredandola dei seguenti documenti:

1. Certificato dell'ufficiale di stato civile attestante che l'aspirante all'arruolamento sia cittadino italiano o sia reputato tale a tenore del Codice civile.
2. Atto autentico di nascita, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 26° se non appartiene alla gente di mare, ed il 32° se appartiene alla gente di mare.
3. Dichiarazione dell'ufficiale municipale del luogo del domicilio dell'aspirante, sul suo stato civile.
4. Certificato di penalità, spedito dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella giurisdizione del quale l'aspirante è nato.
5. Attestato di moralità e buona condotta spedito dal sindaco del comune ove l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni ove egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, portante il visto del prefetto o sottoprefetto.
6. Estratto della matricola o dai registri della gente di mare, se lo aspirante allo arruolamento abbia oltrepassato il 26° anno di età.
7. Certificato dell'esito di leva se sia stata già chiamata la classe alla quale appartiene.
8. Patente di macchinista della marina mercantile nazionale e certificato che provi avere l'aspirante esercitato almeno per 12 mesi le funzioni di macchinista a bordo di piroscafi mercantili nazionali o esteri, non di uso locale, ma destinati a regolari navigazioni in alto mare.

Questo certificato deve essere rilasciato dagli armatori del piroscafo e munito del visto e delle osservazioni del capitano di porto del compartimento al quale il detto piroscafo appartiene.

In seguito ad informazioni sul conto di qualche aspirante, il Ministero avrà il diritto di negargli l'ammissione.

I militari di 1ª categoria dell'esercito non possono essere ammessi al concorso.

Art. 4.

Prima che i loro titoli siano esaminati i candidati saranno sottoposti a visita sanitaria eseguita da due ufficiali medici della marina alla presenza dell'intera Commissione indicata nell'art. 8 per accertare che essi si trovino, per ciò che concerne la loro costituzione fisica, nelle condizioni stabilite dalle vigenti regole per l'ammissione al servizio volontario nel Corpo R. Equipaggi. Saranno rimandati i candidati per cui la visita dia risultati sfavorevoli.

Art. 5.

I candidati che provino per mezzo dei titoli presentati di aver condotto in qualità di macchinista in 1° almeno per sei mesi l'apparato motore di un piroscafo nelle condizioni indicate nell'articolo 3 verranno arruolati ricevendo la nomina di macchinista di 1ª classe. I candidati che riunendo le condizioni indicate nel citato art. 3 non provino di aver esercitato le funzioni di macchinista in 1° almeno per sei mesi, saranno arruolati e riceveranno la nomina di macchinista di 2ª classe.

Art. 6.

All'atto della nomina saranno arruolati per la ferma permanente di 8 anni coloro che non si trovano ascritti al servizio militare; gli altri che siano ascritti alla ferma temporanea, siano essi sotto le armi o in congedo illimitato, faranno passaggio alla ferma permanente, in isconto della quale sarà computato il tempo di effettivo servizio prestato sotto le armi.

Art. 7.

Ai candidati che non siano dichiarati idonei saranno rimborsate le spese di viaggio effettivo, considerandoli per questo effetto come macchinisti di 2ª classe del Corpo Reale Equipaggi.

Ai candidati che saranno dichiarati idonei, sarà pagata una indennità di soggiorno corrispondente a quella che spetta ai macchinisti di 2ª classe del Corpo Reale Equipaggi e computata per il tempo dal giorno precedente quello nel quale ha luogo la visita medica a tutto quello nel quale essi saranno licenziati dalla commissione in attesa di ordini per l'arruolamento.

Art. 8

La Commissione esaminatrice sarà composta:

Di un capitano di vascello, *presidente:*

Di un ingegnere capo, di un capo macchinista principale, di un tenente di vascello e di un ufficiale macchinista di grado non inferiore a capo macchinista di 1ª classe, *membri.*

Art. 9.

Il voto emesso dalla Commissione sul valore dei titoli presentati dai candidati e sull'ordine di precedenza fra i candidati riusciti idonei sarà sottoposto al giudizio ed alla sanzione del Ministero.

Roma, li 3 novembre 1887.

Per il Ministro: C. A. RACCHIA.

Carriera che può percorrere il macchinista e relativi vantaggi.

SOTT'UFFICIALI.

GRADO	COMPETENZE MENSILI									Grado corrispondente nell'esercito
	Su navi armate					A terra				
	Paga	Razione	Trattamento tavola	Supplemento	Totale	Paga	Razione	Mercede	Totale	
	L. C.	L.	L.	L.	L. C.	L. C.	L.	L.	L. C.	
Macchinista di 3ª classe	69 90	30	12	30	141 90	69 90	24	36	129 90	Furiere
Macchinista di 2ª classe	109 80	30	12	40	191 80	109 80	24	48	181 80	Furiere Magg.e
Macchinista di 1ª classe	124 80	30	12	50	116 80	124 80	24	60	208 80	Maresc.lo

I macchinisti di 1ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 30, dopo 12 di lire 60 e dopo 18 di lire 90.

I macchinisti di 2ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 9.

I macchinisti di 3ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 9.

I sott'ufficiali macchinisti, compiuta la ferma permanente, possono essere ammessi a tre successive rafferme con premio ciascuna di lire 150 annue; se licenziati dopo 12 anni di servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 2000.

UFFICIALI.

GRADO	Paga annua	Indennità d'arma annua	Grado corrispondente nell'esercito
	L.	L.	
Sotto capo macchinista	1,800	900	Sottotenente
Capo macchinista di 2ª classe	2,200	900	Tenente
Capo macchinista di 1ª classe	3,200	1,000	Capitano
Capo macchinista principale	4,400	1,200	Maggiore

Dopo una permanenza di 6 anni nello stesso grado gli ufficiali hanno diritto ad un aumento equivalente al decimo dello stipendio che percepiscono. 5

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Neue Freie Presse* di Vienna annunzia che il conte Herbert di Bismarck si recherà a Pietroburgo per dare allo czar delle nuove spiegazioni sui dispacci o documenti diplomatici falsificati. La stessa notizia viene pubblicata da alcuni giornali di Pietroburgo, però il corrispondente del *Times* a Berlino dichiara che essa è ritenuta priva di fondamento nei circoli bene informati della capitale germanica.

Una lettera da Pietroburgo pubblicata dal *Nord* di Bruxelles afferma la grande cordialità dell'intervista di Berlino, e dice che il colloquio fra lo czar ed il cancelliere deve essere stato tempestoso in principio, ma che ebbe poi un esito soddisfacentissimo. Se nulla fu concretato tra i due governi, dice la lettera in parola, essi si sono almeno consultati e spiegati.

Si scrive da Pietroburgo al *Temps* che il signor Dolianoff, ministro dell'istruzione pubblica, ha domandato allo czar se, nelle circostanze politiche attuali, era opportuno di riunire, l'anno prossimo, il grande congresso dell'istruzione pubblica a Pietroburgo. Lo czar gli avrebbe risposto in questi termini:

« E perchè no? La situazione politica è soddisfacente ed io non m'attendo a complicazioni di nessuna specie. »

Il corrispondente del *Times* a Berlino telegrafa a questo giornale:

« Qui sembrano preoccuparsi molto dell'atteggiamento dell'Inghilterra di fronte alla triplice alleanza. La conclusione di quest'alleanza

fu veduta con piacere ed approvata dal gabinetto britannico, ma finora — e lo so da buonissima fonte — il gabinetto britannico non ha in nessun modo significato la sua adesione alla triplice alleanza, nè ha consentito di porre, in certe eventualità, la flotta britannica a disposizione degli alleati. »

Si scrive per telegrafo da Vienna al *Journal des Débats* correre voce in quella città che il governo tedesco faccia pratiche presso le grandi potenze per indurle ad invitare collettivamente il principe Ferdinando ad abbandonare la Bulgaria fino all'assestamento definitivo della questione bulgara.

Il conte Kalnoky avrebbe dichiarato, a quanto si assicura, al gabinetto di Berlino che l'Austria-Ungheria non avrebbe nulla da opporre all'allontanamento del principe Ferdinando dalla Bulgaria, semprechè si tenesse conto delle tendenze autonomiste dei bulgari e non si imponesse loro un sovrano contrariamente ai voti solennemente manifestati dalla nazione in due Assemblee.

Si ha da Sofia che il signor Mantoff, deputato per Rustciuk, ha organizzato un partito di opposizione, il quale, collo scopo di provocare una crisi ministeriale, ha sabato scorso rifiutato il voto al bilancio presentato dal signor Stambuloff. Però, dopo che il primo ministro ebbe pronunziato un discorso per spiegare i fatti che hanno reso necessario un aumento delle imposte, la maggioranza approvò il bilancio.

Il presente disavanzo non è ancora accertato, ma si crede che esso ammonterà a 9 milioni di franchi.

Notizie da Costantinopoli recano che si fanno pressioni onde distogliere la Porta dall'aderire all'accomodamento poco stante concluso fra il signor Noblet, rappresentante dei *bondholders* turchi, ed il governo bulgaro circa il pagamento del tributo rumelioto.

Telegrafano da Bucarest che in quella città si fanno preparativi per ricevere la principessa Clementina di Coburgo, allorquando essa passerà per quella città di ritorno dal suo viaggio a Sofia. Si afferma che questa visita di Sua Altezza Reale abbia rapporto con negoziati diretti ad ottenere dalla Rumenia il riconoscimento della elezione del principe Ferdinando al trono di Bulgaria.

Da Costantinopoli giunse a Vienna notizia telegrafica che, dopo parecchi consigli di gabinetto, la Porta deliberò di consigliare il sultano di accettare, in principio, la convenzione del Canale di Suez. Le modificazioni che si propongono, ove si eccettui quella che concerne la presidenza della Commissione di sorveglianza sono di poca entità. Si sta preparando un *mazbata* contenente le varie proposte per sottoporlo fra breve alla sanzione imperiale.

Il *Nord* smentisce la notizia pubblicata da altri giornali che la Russia faccia opposizione alla convenzione di Suez. Il governo russo e l'ambasciatore a Costantinopoli, signor Nelidoff, stanno aspettando che la Porta faccia conoscere i suoi intendimenti.

Dispacci da Madrid annunziano che il signor Martos fu rieletto presidente della Camera dei deputati con 161 voti contro 3. La minoranza si è astenuta.

Tra i vicepresidenti tre sono ministeriali e uno conservatore. Anche i segretari della Camera e del Senato sono quasi tutti ministeriali.

Il signor Canovas del Castillo presentò una proposta per l'aumento del 20 per cento dei dazi sui cereali, le farine ed i risi esteri.

Il governo propose che l'esame di qualsiasi progetto protezionista sia rimandato fino al momento in cui avrà luogo la discussione del bilancio, e dichiarò che non tollererà nessuna modificazione dei trattati di commercio in vigore fino al 1892.

Il ministro delle finanze ha presentato un progetto di legge che stabilisce un dazio di 20 franchi sul petrolio greggio, di 32 franchi sul petrolio raffinato e un dazio interno di 110 franchi per ettolitro d'alcool.

I gabinetti di Vienna e di Berlino hanno conchiuso un accordo a tenore del quale il trattato di commercio esistente tra la Germania e l'Austria-Ungheria viene prolungato di sei mesi. L'accordo verrà firmato tra pochi giorni.

Il governo germanico ha modificato la sua opposizione ai premi di esportazione sullo zucchero e sull'alcool.

Il Consiglio federale germanico sta esaminando un progetto di trattato di commercio tra la Germania ed il Paraguay. Il trattato è basato sul principio della nazione più favorita.

Lord Lytton, il nuovo ambasciatore d'Inghilterra a Parigi, ha ricevuto da lord Salisbury le ultime istruzioni ed abbandonerà Londra nella presente settimana per recarsi a prendere possesso del suo posto.

Secondo i giornali inglesi, l'ammiragliato britannico sovvenziona presentemente ventiquattro vapori commerciali, i proprietari dei quali hanno consentito a trasformarli, in caso di bisogno, in navi da guerra. Centocinquanta altri vapori sono inscritti sui registri della marina siccome aventi le condizioni necessarie per una trasformazione di tale specie.

La *Pall Mall Gazette* dice d'altra parte che, a termini dell'accomodamento conchiuso fra la madre patria e le colonie australiane nell'ultima conferenza coloniale, la flotta inglese sarà aumentata di una squadra di incrociatori del tipo più perfezionato e più solido, e di due torpediniere. Queste navi, destinate a proteggere le colonie britanniche, saranno costruite e mantenute coi fondi contribuiti dalle colonie.

Un dispaccio da Adelaïde, in data 1° dicembre e pubblicato dai fogli inglesi, annunzia che il *bill* relativo all'organizzazione della marina da guerra dell'Australia fu adottato all'unanimità dalle due Camere dell'Australia meridionale.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 6. — Il governo ha intenzione di elevare al grado di ambasciate le legazioni spagnuole di Berlino, di Vienna e quella presso il Governo di S. M. il Re d'Italia.

MASSAUA, 6. — Il comando ha contrattato con Akhad, ricco massuino, duecento camelli da consegnarsi prima della fine del meso e da pagarsi 20 lire sterline ognuno.

Stamane, il generale di San Marzano, assistette, ad Otumlo, alle manovre di due batterie di artiglieria da campagna, comandate dal maggiore Cassone.

Il generale visitò le salmerie ed i parchi dei vari reparti.

PARIGI, 6. — Il *Temps* dice che il governo si preoccupò della scadenza del trattato di commercio tra la Francia e l'Italia, e vistane l'urgenza, credette non dovere attendere la fine della crisi ministeriale per domandare al governo italiano la proroga del trattato esistente, per un periodo di sei mesi o di un anno.

Il generale Faidherbe ha consegnato stamane a Sadi-Carnot le insegne di Gran Croce della Legione d'onore.

PARIGI, 5. — Le Camere si prorogheranno domani, subito dopo l'apertura della seduta.

Si crede che il gabinetto sarà costituito prima di giovedì.

In tal caso, sarà letto nella seduta di giovedì un Messaggio del presidente della Repubblica alle Camere; quindi la domanda dei dodicesimi provvisorii sarà votata rapidamente dalla Camera e dal Senato, e si chiuderà la sessione legislativa.

È probabile che Goblet formi il nuovo gabinetto, Rouvier e Flourens conserverebbero i loro rispettivi portafogli.

PARIGI, 6. — Il presidente della Repubblica, Sadi-Carnot, ricevette ieri sera parecchi senatori e deputati, fra cui Goblet e Clémenceau, e oggi ne riceverà altri.

WASHINGTON, 5. — È stato aperto, oggi, il Congresso. Il Messaggio del presidente Cleveland sarà letto domani.

Carlisle, eletto presidente della Camera, ringraziando per la sua rielezione, fece rilevare la necessità di ridurre le tariffe doganali e di rivedere le leggi fiscali per scongiurare il pericolo di un grande accumulamento di denaro nel Tesoro.

NAPOLI, 6. — È arrivato da Massaua, stamane, il *Vincenzo Florio*, con 5 militari e 9 operai.

GIBILTERRA, 5. — Il piroscafo *Birmania*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Genova, è passato iersera, diretto al Brasile.

WASHINGTON, 6. — Il messaggio del presidente Cleveland dice che l'eccedenza del Tesoro ammonterà il 30 giugno prossimo a 140 milioni di dollari. È quindi assolutamente necessario di ridurre tale avanzo la cui accumulazione costituisce un pericolo pel paese.

Il messaggio propone di mantenere le imposte sui tabacchi, vini e spiriti, ma soggiunge essere necessario di rimaneggiare la tariffa doganale, pur avendo i maggiori riguardi per gli interessi delle industrie e dei lavoratori americani. Tuttavia gli industriali americani non hanno diritto di pretendere a profitti eccessivi. La riduzione della tariffa doganale deve essere fatta in modo da non pregiudicare l'impiego od il salario degli operai.

Il messaggio ammette la soppressione o la riduzione dei dazi sulla lana, la riduzione di quelli sulle materie greggie, ed esorta il Congresso ad esaminare la questione elevandosi al disopra delle considerazioni di partito.

BARCELLONA, 5. — Il piroscafo *Washington*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Genova, proseguì iersera pel Plata.

SAN VINCENZO, 6. — Il piroscafo *Paraguay*, della Navigazione generale italiana, giunse ieri dal Brasile e proseguì pel Mediterraneo.

Il *Malabar*, della Navigazione generale italiana, giunse ieri da Rio-Janeiro e proseguì per Genova.

PARIGI, 6. — Camera dei deputati. — Felix Faure domanda l'urgenza sulla proposta di aumentare i dazi sui prodotti italiani allo scopo di stabilire la reciprocità delle tariffe.

Il ministro del commercio Dautresme combatte l'urgenza e rileva che i negoziati sono attualmente in corso relativamente al trattato franco italiano, che scade il 30 corrente.

L'urgenza non è dichiarata.

La Camera s'aggiorna a sabato.

La seduta è tolta.

PARIGI, 6. — Nei circoli parlamentari si annunzia che Sadi Carnot ricevette una delegazione della Commissione del bilancio, la quale gli espresse le proprie felicitazioni.

Il presidente della Repubblica rispose affermando la necessità dell'unione di tutti i repubblicani, onde il partito possa, nelle prossime elezioni senatoriali, presentarsi unito contro il nemico comune, che è la Destra, e onde il commercio e l'industria rassicurati possano, nell'Esposizione del 1889, tenere un posto degno del passato e dell'avvenire della Francia.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio Centrale di Meteorologia

Roma, 6 dicembre 1887.

In Europa intensa depressione al nord-ovest, estendentesi al sud, pressione ancora elevata al sud-ovest. Ebridi 128. Madrid 768.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito al nord, alquanto disceso al sud; cielo nebbioso con pioggie generalmente leggiere; temperatura diminuita al centro e sud; scirocco forte sul canale d'Otranto.

Stamani cielo nebbioso al nord e sulle Marche, sereno all'estremo sud; venti deboli specialmente settentrionali; barometro fra 760 e 761 mm. al centro e sud, intorno a 762 al nord.

Mare calmo.

Probabilità:

Venti deboli tendenti a divenire meridionali; cielo vario o nebbioso con qualche pioggia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
IL GIORNO 6 DICEMBRE 1887.

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 760,5

Promometro centigrado . { Massimo = 12,4 ; Minimo = 4,1 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 92 ; Assoluta = 7,69 }

Vento dominante: settentrionale debolissimo.
Stato del cielo: nebbia fitta e poi sereno.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 6 dicembre.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	6,7	1,2
Domodossola	3[4 coperto	—	7,4	1,8
Milano	nebbioso	—	8,9	5,0
Verona	nebbioso	—	8,1	4,6
Venezia	nebbioso	calmo	7,8	6,2
Torino	nebbioso	—	8,0	1,3
Alessandria	nebbioso	—	8,4	2,3
Parma	nebbioso	—	9,3	4,2
Modena	nebbioso	—	11,1	5,6
Genova	sereno	calmo	13,7	8,5
Forlì	nebbioso	—	8,4	5,0
Pesaro	1[4 coperto	calmo	8,6	6,3
Porto Maurizio	sereno	calmo	15,5	6,7
Firenze	3[4 coperto	—	13,3	3,5
Urbino	nebbioso	—	6,8	2,0
Ancona	nebbioso	calmo	9,4	7,2
Livorno	1[4 coperto	calmo	14,0	7,5
Perugia	sereno	—	10,1	5,7
Camerino	nebbioso	—	9,0	4,9
Portoferraio	1[2 coperto	legg. mosso	15,2	11,0
Chieti	piovoso	—	11,2	2,6
Aquila	coperto	—	8,0	2,3
Roma	coperto	—	14,6	4,1
Agnone	1[4 coperto	—	10,7	2,9
Foggia	1[4 coperto	—	15,3	8,2
Bari	1[4 coperto	calmo	15,0	8,0
Napoli	1[2 coperto	calmo	15,2	10,1
Portotorres	3[4 coperto	legg. mosso	—	—
Potenza	coperto	—	11,2	3,6
Lecce	3[4 coperto	—	16,4	9,5
Cosenza	1[2 coperto	—	16,0	9,2
Cagliari	coperto	legg. mosso	17,0	8,6
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	—	—	—	—
Palermo	coperto	calmo	21,2	8,7
Catania	sereno	calmo	18,5	10,5
Caltanissetta	sereno	—	13,8	3,5
Porto Empedocle	sereno	calmo	15,8	10,2
Siracusa	1[4 coperto	calmo	17,0	10,0

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 6 dicembre 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	99 45, 99 50	99 47 ½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	66 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	98 20
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	97 10
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	98 20
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	467 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	475 »	475 »	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	800 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2200 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	1205 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	525 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	1° aprile 1887	250	250	»	»	275 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1035 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	1938 »	1938 »	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	505
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	275
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	105
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	271 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	75	»	»	312 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	id.	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1887	500	100	»	»	515 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	310 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	503 ½
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Socità Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	100 30
	Parigi	chèques	»	»	»
4	Londra	g. 90	»	»	25 34
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi. . . . } 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 99 77 ½, 99 82 ½, 99 85, 99 87 ½, fine corr.
Az. Ferrovie Mediterranee 631 50 fine corr.
Az. Banca Generale 698 ½, 700, 700 ½, fine corr., dal mass. al min.
Az. Banca di Roma 894, 886, 885, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 728, 733, 740, 741, 742, fine corr., dal mass. al min.
Az. Soc. di Credito Meridionale 572, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illumin. a Gas 1940, 1945, 1947, fine corr., dal mass. al min.
Az. Soc. Acqua Marcia 2256, 2258, 2251, fine corr., dal mass. al min.
Az. Soc. Immobiliare 1251, 1253, 1257, 1258, 1259, fine corr., dal mass. al min.
Az. Soc. Fondiaria Italiana 342, fine corr.

Esattoria consorziale di Valentano

Il sottoscritto fa noto che a ore 11 antimeridiane del dì 31 dicembre 1887, nel locale della R. Pretura di Valentano avranno luogo, per debito d'imposte, le seguenti vendite in odio delle sottodescritte ditte:

1. Biagini Arcangelo ed Anna Maria fu Michelangelo di Farnese:

Terreno sito in territorio di Farnese voc. Vallecupa distinto in mappa sez. 2ª col n. 753 estimo cens. scudi 55,83 estens. are 25,15, prezzo minimo lire 267.

2. Bonicola Giuseppe di Domenico d'Ischia di Castro:

Casa in Ischia di Castro via Carlo Emanuele IV, rendita imponibile lire 120, distinta in mappa coi num. 415 2ª, 416 3ª, 417-2ª e 418-1ª prezzo minimo lire 900.

3. Bonicola Domenico fu Vincenzo d'Ischia di Castro:

Casa con orto sita in Ischia di Castro via Carlo Emanuele IV e Case rotte rendita imponibile lire 93,75 distinta in mappa coi n. 413, 414 - 2 e 417 - 3, prezzo min. lire 702,60.

4. Capotosti Gio. Antonio fu Bernardino di Gradoli:

Terreno in territorio di Gradoli voc. Matee distinto in mappa sez. 1ª coi numeri 2007 e 2810, est. cens. scudi 101,35 estens. a. 8,63 prezzo minimo lire 483.

5. Cardarelli Francesco fu Damiano enfiteuta al R. Demanio:

Utile dominio su terreno sito in territorio di Gradoli al voc. Petrella est. cens. scudi 9,53 estens. 8,32 distinto in mappa sez. 1ª coi n. 1205, 1206, 1209 e 1210, prezzo min. lire 22,50.

6. Lucattelli Angela vedova Pelosi, Paolo fu Mariano e Giacinta in Ferrari di Farnese.

Terreno in territorio di Farnese voc. Gressa, est. cons. scudi 13,95, estens. a. 3,93, distinto in mappa sez. 2ª col n. 284.

7. Manganozzi Nazzarena, Santa, Filomena, Giuseppe fu Pietro e Fioravanti Maria di Gradoli:

Vigna in territorio di Gradoli voc. Ceteressa, est. cens. sc. 13,56 estens. a. 1,48 distinta in mappa sezione 1ª col numero 2217-1ª e 2ª, prezzo minimo lire 64,80.

8. Meatta Giuseppe e Vittoria fu Pasquale di Gradoli:

Casa in Gradoli via della Pergola rend. imp. lire 7,50 distinta in mappa col n. 134-3ª prezzo min. lire 56,40.

9. Misagordi Domenico, Maddalena, Maria e Angelo fu Domenico di Gradoli:

Casa e stalla in Gradoli via Solferino, rend. imp. lire 22,60 distinte in mappa col n. 73-1ª prezzo min. lire 168,60.

10. Sborchia Francesco fu Liberato di Gradoli:

Terreno in territorio di Gradoli voc. Cavone, est. cens. sc. 14,05, estens. a. 2,18 distinto in mappa coi n. 1160 e 3210, prez. m. lire 66,60.

Occorrendo un secondo e terzo esperimento, il 1º di questi avrà luogo il dì 7 gennaio ed il 2º il 14 di detto mese 1888, nel luogo ed ore suindicate.

Il medesimo fa pure noto, che a ore 11 antimeridiane del giorno 7 gennaio 1888 nel medesimo locale ed egualmente per debito d'imposte, avranno luogo le altre seguenti vendite in odio delle sottodescritte ditte:

1. Barbieri Liberato di Sebastiano di Piansano:

Terreno in territorio di Piansano voc. Fosso delle Streghe, est. cens. 3,79. estens. a. 0,65 distinto in mappa sez. 1ª col n. 510 prez. m. lire 18,60.

2. Canepuccia Giuseppe, Francesco fu Luca, Pietro fu Domenico, Domenico, Angelo, Lucrezia ed Angela fu Giuseppe e Galeazzi Maria Ved. Canepuccia di Latera:

Terreno in territorio di Latera voc. Pian del Signore, est. cens. sc. 32,37 estens. a. 9,09, distinto in mappa sez. unica coi n. 2252, 2253 e 2261.

N. B. Nella medesima vendita si comprende anche l'espropriazione del diritto livellare della Confraternita di S. Giuseppe, prez. m. lire 155,40.

3. Cesari Marianna di Sante, Mezzetti Francesco, Sebastiano, Giuseppe, *Andrea e Pietro* fu Angelo di Piansano:

Casa in Piansano vicolo della Volpe rend. imp. lire 18,75 distinta in mappa col n. 99-2ª prez. m. lire 151.

4. Morresi Ippolito fu Antonio residente in Latera:

Terreno in territorio di Latera voc. Poggio del Cavone, est. cens. sc. 37,35 estens. a. 11,60, distinto in mappa sezione unica col n. 19,31, prezzo min. lire 178,20.

5. Ortolani Francesco fu Angelo, Maria in Giammarini e Domenico fu Francesco:

Casa in Latera via Cunicchio, rend. imp. lire 7,50 distinta in mappa col n. 109-2ª prez. m. 55,80.

6. Pala Luisa fu Giuseppe e Parri Enrico fu Angelantonio di Piansano:

Terreno in territorio di Piansano, voc. via Guercione, est. cens. sc. 353,81 estens. a. 43,20, distinto in mappa sez. 1ª col n. 1257-1º e 2ª prezzo minimo lire 1686,60.

7. Vetrallini Andrea, Paolo e Rosa fu Bernardino di Piansano:

Terreno in territorio di Piansano voc. Piano, est cens. sc. 36,52 estens. a. 3,59 distinto in mappa sez. 1ª coi n. 878, 879 e 880, prez. lire 175,80.

Occorrendo un 2º e 3º esperimento il primo di questi avrà luogo il 14 ed secondo il 21 di detto mese ed anno nel luogo ed ore suindicate.

Dall'esattoria di Valentano, li 4 dicembre 1887.

2615 Il Collettore: ATTILIO FRANCESCANGELI.

COMUNE DI OSIMO

Avviso d'asta.

Per la manutenzione in appalto delle strade territoriali durante il novennio 1 gennaio 1888, 31 decembre 1896 in base alla perizia, piano di esecuzione, e capitolato parziale deliberati dal Consiglio comunale con suo atto di seduta del 5 agosto 1887 rese esecutorio dal regio Prefetto il 16 settembre successivo, quale perizia, capitolato, leggi, e regolamenti ivi citati potranno gli aspiranti esaminare in questa segreteria comunale durante l'orario d'ufficio.

Le strade alla di cui manutenzione trattasi di provvedere con tale appalto sono divise in due lotti.

Pel primo lotto l'incanto viene aperto sul prezzo di annue lire 4476,85 comprese lire 334,95 a canone fisso pel mantenimento dei manufatti.

Pel secondo lotto l'incanto viene aperto sul prezzo di lire 3613,20 comprese lire 300 a canone fisso per mantenimento dei manufatti.

L'incanto per ciascuno dei due lotti separatamente si farà ad estinzione di candela il giorno di venerdì 16 corrente alle ore 11 antimeridiane nel Palazzo Comunale sotto la presidenza del Sindaco, e sotto l'osservanza della legge, e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Gli aspiranti dovranno giustificare la loro idoneità colla esibizione di un certificato del Regio Prefetto in data non anteriore di mesi sei.

A garanzia delle offerte gli aspiranti al primo lotto dovranno eseguire presso l'esattore comunale il deposito di lire 450, e a garanzia delle spese d'incanto, contratto, tasse di bollo e registro, ed altre di uso dovranno eseguire contestualmente altro deposito di lire 250.

Gli aspiranti al secondo lotto dovranno nei modi di cui sopra eseguire il deposito di lire 360 a garanzia delle offerte rispettive, e altro deposito di lire 250 a garanzia delle spese.

Il ribasso per ciascuna offerta non potrà essere inferiore a lire una per ogni lire 100 del prezzo d'incanto stabilito per ciascun lotto.

Ciascun deliberamento sarà soggetto al ribasso del ventesimo sino al mezzodì del giorno di sabato 31 del corrente mese, e presentandosi una tale ulteriore offerta di ribasso verrà aperto l'incanto definitivo nel giorno, ed ora da destinarsi con altro avviso.

Il deliberamento resta sempre subordinato alla approvazione del Regio Prefetto ai termini di legge.

Dalla Residenza Comunale, il 1º decembre 1887.

2642 Il Sindaco: A. LARDINELLI.

Regia Intendenza di Finanza di Girgenti

Avviso per offerta di miglioria.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 1º dicembre 1887 è stata tenuta in questa Intendenza l'asta indetta con avviso del giorno 8 novembre dello stesso anno per l'appalto alla riscossione dei dazi governativi di consumo nei dieci Comuni di questo Circondario, cioè Comitini, Cattolica-Eraclea, Montallegro, Grotte, Castrofilippo, Lampedusa, Raffadali, S. Angelo-Muxaro, Siculiana, Realmonte, e che tale appalto è stato provvisoriamente aggiudicato per l'annuo canone di lire ventitremilanovecentocinque.

Si avverte che le offerte di aumento, che si ricevono presso questa Intendenza, non potranno essere inferiori al ventesimo di tale somma; e che il periodo di tempo (fatali), entro il quale la stessa somma di aggiudicazione può essere migliorata, andrà a scadere col giorno 9 dicembre 1887 all'ora 1 pomeridiana.

Girgenti, 2 dicembre 1887.

2639 L'Intendente: BONFORTI.

R. Prefettura di Roma

Avviso di provvisoria aggiudicazione

L'appalto per la fornitura dei medicinali occorrenti ai detenuti, guardie ed inservienti infermi nella colonia penale agricola delle tre Tre Fontane (Roma) per la durata di anni tre e mezzo, cioè dal 1 gennaio 1888 al 30 giugno 1891 è stato oggi provvisoriamente aggiudicato col ribasso percentuale di lire dieci sull'ammontare calcolato approssimativamente in lire 25000.

Si fa quindi noto che alle ore 12 meridiane del 19 di questo mese scadrà il termine utile per presentare offerte di ulteriore ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

Per le altre notizie che possono interessare gli aspiranti al suddetto appalto, si richiama qui il contenuto del precedente manifesto datato 12 novembre scorso.

Roma, 2 dicembre 1887.

2644 Il Segretario delegato ai contratti
ROSSI A. LUIGI.

Provincia di Roma — Circondario di Roma

Comune di Anzio

Avviso d'asta per aumento di ventesimo.

Essendo stato oggi provvisoriamente aggiudicato l'appalto della riscossione del dazio sulla minuta vendita dei generi di consumo tanto Governativo, che addizionale Comunale, per la somma di L. 55,550 (cinquantacinquemilacinquecentocinquanta), si previene il pubblico che da oggi fino al mezzodì del 20 corrente dicembre decorrerà il tempo utile per la presentazione delle offerte in aumento del ventesimo, le quali non potranno essere inferiori alla ventesima parte della anzidetta somma, per la quale venne provvisoriamente aggiudicato l'appalto.

Le condizioni tutte dell'appalto risultano dal Capitolato d'onere ad ognuno ostensibile in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Anzio, 5 dicembre 1887.

Il Sindaco L. Cav. MENCACCI. — Il Segretario G. BRUGIA.

2647

MUNICIPIO DI BARLETTA

Avviso di secondo incanto a termini abbreviati.

Appalto del pubblico spazzamento, raccolta delle acque luride ed inaffiamento delle piazze e vie dal 1 gennaio 1888 al 31 dicembre 1890, pel compenso annuo di lire 70,000 pagabile a rate mensili posticipate.

Stante la deserzione d'asta avuta luogo nel 2 corrente pel suddetto appalto, si rende di pubblica conoscenza che dalle ore 11 antimeridiane del 15 dello stesso andante mese di dicembre si procederà su questo Palazzo Municipale, innanzi al Sindaco o a chi ne farà le veci, ad un secondo pubblico incanto per l'appalto medesimo, il quale verrà deliberato col metodo della candela vergine a favore dell'ultimo e migliore offerente in ribasso all'annuo compenso innanzi fissato, qualunque sarà il numero dei concorrenti, e salvo l'offerta di ribasso di ventesimo fra 5 giorni decorribili dalla data della pubblicazione dell'avviso di seguito deliberamento.

Non saranno accettate nella gara offerte di ribasso inferiore a lire 10.

I concorrenti all'asta dovranno presentare un fideiussore solidale e solvibile, di soddisfazione dell'Amministrazione municipale, e depositare una garanzia in biglietto sottoscritto da persona di nota solvibilità e di soddisfazione dell'Amministrazione medesima per la somma di lire 15,000, oltre lire 2800 per anticipo di spese degli atti e tasse di registrazione.

Sono a tutti visibili nell'ufficio comunale le condizioni di appalto.

Barletta, 10 dicembre 1887.

2641 Il Segretario Comunale: F. GIRONDI.

Intendenza di Finanza di Capitanata

AVVISO

per la presentazione delle offerte in grado di ventesimo per l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei Sali e tabacchi in Rodi.

In seguito all'asta per l'appalto dello Spaccio all'ingrosso in Rodi tenutasi il 29 novembre 1887 l'appalto stesso venne in via provvisoria deliberato per le provvigioni calcolate in ragione di lire 9,50 per ogni cento lire sul prezzo d'acquisto dei Sali e di lire 1,35 per ogni cento lire sul prezzo d'acquisto dei Tabacchi.

SI FA QUINDI NOTO

Che il termine utile per la presentazione delle offerte di ribasso non inferiore al ventesimo scade il giorno ventidue dicembre alle ore una pomerid.

Le suddette offerte dovranno essere presentate all'Intendenza di Foggia, osservate tutte le prescrizioni del precedente avviso di asta in data 29 novembre p. p.

Foggia, 6 dicembre 1887.

2654 L'Intendente: PUGLIESE.

PROVINCIA DI MANTOVA

Municipio di Canneto sull' Oglio

Avviso d'appalto

Primo esperimento a termini abbreviati.

Davanti a questa Giunta municipale nel palazzo del comune posto in piazza Vittorio Emanuele numero uno nel giorno di lunedì dodici (12) di dicembre dell'anno 1887 alle ore 12 meridiane, avrà luogo l'asta per l'affittanza dodicennale di questi molini comunali denominati della Madonna, e di S. Giuseppe sotto l'osservanza delle prescrizioni portate dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato col R. Decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (Serie 3ª).

L'incanto verrà aperto in base ad un annuo canone di fitto di L. 3450 (tremilaquattrocentocinquanta) da pagarsi in sei rate uguali (all'epoca della scadenza delle imposte dirette) nelle mani del cassiere di questo comune, e verrà provvisoriamente aggiudicato a chi raggiunto il limite fissato da questa Giunta Municipale, avrà regolarmente offerto la maggior somma a titolo di annuo canone fittalizio.

Il capitolato d'appalto rimane visibile agli interessati tutti i giorni dalle re 9 alle 3 pomeridiane nell'Ufficio di segreteria del comune.

L'asta avrà luogo a mezzo di schede segrete in bollo da lire una firmata dall'aspirante e chiusa in busta sigillata portante all'esterno la seguente scritta:

Affittanza dei Molini comunali di Canneto sull'Oglio, scheda di offerta di . . . . (nome e cognome dell'aspirante)

Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta nelle mani di chi presiede all'incanto è di L. 1000 (mille) in danaro o cartelle della rendita a garanzia dell'offerta è di L. 500 (cinquecento) in danaro per le spese d'asta e di contratto.

La cauzione definitiva sarà ragguagliata a due annualità di fitto da offrirsi a mezzo di ipoteca su beni stabili, di cartelle della rendita pubblica vincolata, o in biglietti della banca od altra valuta legale da depositarsi nelle mani del cassiere comunale.

I fatali per miglioria del ventesimo scadranno allo scoccare del mezzogiorno del dì 22 (ventidue) corrente dicembre 1887.

Le spese tutte d'asta e di contratto staranno a carico dell'aggiudicatario.

Canneto sull'Oglio, li 2 dicembre 1887.

Per il Sindaco: GRASSELLI Avv. cav. IPPOLITO.

2652 Il Segretario: MANFREDINI.

CITTÀ DI TORINO

Avviso d'Asta

Per l'impresa sessennale della purgatura dei canali ed acquedotti pubblici municipali nell'interno ed al di fuori della città.

Venerdì 16 dicembre 1887, alle ore 2 pomeridiane, in una sala al primo piano del civico palazzo, avanti il Sindaco e coll'assistenza del Segretario municipale, si procederà all'incanto a partiti segreti, secondo le norme del regolamento approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074, per l'impresa sessennale della purgatura dei canali ed acquedotti pubblici municipali, discorrenti nell'area urbana, o nel contado od anche fuori del contado, siano essi coperti o scoperti, d'acqua viva o di spurgo, con tutte le loro attinenze e dipendenze, dei quali incombe alla Città la manutenzione, esclusi i fossi dei viali o delle strade e tutto quanto riflette le case municipali od a carico del Municipio, oltre all'esecuzione delle opere accessorie di sgombro, di manutenzione, e di riparazione, e di quelle ausiliarie si e come sono indicate nel Capitolato speciale di cui infra; e meglio come tale impresa risulta descritta e designata nel Capitolato speciale di condizioni e negli annessivi elenchi d'opere e di prezzi approvati dalla Giunta municipale in seduta del 17 novembre ultimo scorso, intendendosi compresi oltre quelli già esistenti anche i nuovi canali ed acquedotti che nel corso dell'impresa venissero fatti costrurre.

L'impresa, il cui importo annuale è approssimativamente calcolato in lire 30000, avrà principio col 1° gennaio 1888, e sarà durativa a tutto il 31 dicembre 1893; essa sarà aggiudicata a favore di quello fra i concorrenti che avrà offerto, sui relativi prezzi, maggiore diminuzione d'un tanto per cento, superando od almeno raggiungendo il ribasso minimo prestabilito dal Sindaco in ischeda suggellata e deposta, alla presenza degli astanti, sul banco dell'incanto, sotto l'osservanza delle condizioni contenute sia nel Capitolato speciale ed annessivi elenchi approvati dalla Giunta nella seduta suaccennata, sia negli altri Capitolati ed elenchi in quello enunciati.

Per essere ammesso a far partito, ciascun aspirante dovrà presentare un attestato, di data non anteriore a sei mesi, spedito da un Prefetto o sotto-Prefetto, il quale certifichi avere esso aspirante dato prove di onestà, di abilità e di pratiche cognizioni nello eseguimento d'imprese della natura ed importanza di quella di cui si tratta; dovrà inoltre depositare, a cautela dell'asta, a mani del civico Tesoriere, pur presente, la somma di lire 3000 in danaro od in fondi pubblici dello Stato o della Città al portatore ed al valore in corso, oltre a lire 3000 in contanti per le spese di incanto e di contratto; quale deposito sarà restituito ai non deliberatari non appena finito l'incanto, ed al deliberatario dopo stipulato il contratto con cauzione, a cui si addiverrà entro cinque giorni dal deliberamento definitivo.

Le schede d'offerta estese su carta bollata da una lira e suggellate saranno all'apertura dell'incanto, rimesse, coll'attestato anzidetto, dai concorrenti a mani del Sindaco, il quale ne darà lettura agli astanti.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo sui prezzi di deliberamento, stante l'abbreviazione dei termini a giorni cinque, scade alle ore 11 antimeridiane di giovedì 22 dicembre corrente.

I prementovati capitolati delle condizioni ed elenchi sono visibili nel civico ufficio tecnico.

Le spese tutte degli incanti, del contratto con cauzione, con una copia del medesimo per la città ed ogni altra accessoria, comprese quelle di stampa, di pubblicità ed inserzioni ufficiali, sono a carico del deliberatario.

Torino, dal palazzo municipale, addì 6 dicembre 1887.

2655 Il Segretario: Avv. PICH.

ESTRATTO

Con pubblico istromento rogato dal cavaliere Giulio Cesare Valle notaio in Albano Laziale li 6 novembre 1887, si è costituita per la durata di 30 anni a partire dal 1 gennaio 1888 una Società Anonima sotto il titolo di Banca Laziale avente sede in detta città.

Il capitale sociale è di lire 500,000 diviso in 2000 azioni al portatore di lire 250 ciascuna intieramente sottoscritte.

I versamenti sono stati eseguiti per 3 decimi; altri due decimi saranno versati il 31 dicembre corrente ed il residuo quando verrà richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

a) Scontare, spedire e ricevere all'incasso lettere di cambio, biglietti all'ordine, buoni del tesoro ed altri effetti di commercio. Per le operazioni di sconto i suddetti valori dovranno essere muniti almeno di due firme e non potranno avere più di sei mesi di scadenza. I soli buoni del tesoro potranno essere accettati fino alla scadenza di un anno.

La società ha per iscopo lo sviluppo commerciale, industriale agricolo ed edilizio dei comuni del Lazio ed ha per oggetto le seguenti operazioni:

b) Ricevere depositi a risparmio ed in conto corrente con o senza interesse, con facoltà ai depositanti di disporre dei loro crediti mediante assegni bancari.

c) Acquistare e vendere terreni fabbricativi nei Comuni del Lazio, accordare, con le debite garanzie sovvenzioni ai costruttori ed intraprendenti di lavori pubblici e di opere aventi per iscopo l'incremento delle industrie, specialmente enologiche ed affini.

d) Fare anticipazioni di cassa e piccoli prestiti ai Comuni del Lazio a breve scadenza e scontare le loro delegazioni.

e) Fare prestiti cambiari ad agricoltori, contro pegno ipoteca od altra garanzia.

f) Fare anticipazioni su pegno contro deposito di titoli notoriamente solidi e contro merci e derrate depositate o presso persone notoriamente solvibili e responsabili, ovvero nei *magazzini della banca*.

g) Eseguire riscossioni e pagamenti per conto di terzi, mediante provvigione.

h) Accettare il servizio per il cambio dei biglietti degli istituti di emissione e ciò con speciali convenzioni da approvarsi dal Consiglio d'amministrazione.

L'Amministrazione è affidata ad un Consiglio composto di nove membri il cui presidente rappresenta legalmente la Società. Per gli atti di ordinaria amministrazione ha la firma il direttore. Tre sindaci hanno la sorveglianza delle operazioni sociali.

Roma, 3 dicembre 1887.

LEONARDO AVV. CARACCIOLO.

Presentato addì 3 dicembre 1887 ed inscritto al n. 503 del registro d'ordine, al n. 291 del registro trascrizioni, al n. 98 del registro società, volume 3°, elenco n. 292.

Roma, li 5 dicembre 1887.

Il cancelliere
del Tribunale di Commercio
2629 GRANELLI.

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

Atto di citazione
per pubblici proclami.

Ad istanza di Cubito Francesco, residente a Caselle Torinese, nella sua qualità di erede e consolidatario delle ragioni e diritti di Cubito Agostino e *di Cubito Antonio*, rispettivamente di di lui fratello e zio, resisi defunti, e che elegge domicilio in Torino via Bottero 17 presso l'avvocato Calosso Luigi suo procuratore,

Premesso in fatto,

Pagliero Vincenzo con atto 17 luglio 1878, rogato Turbil cedette a Cubito Giovanni diversi stabili siti in Collegno, mediante la rendita vitalizia di di L. 80 mensili, con patto di decadenza e risoluzione di contratto in difetto di pagamento. Cubito Giovanni pagò fino al novembre 1880 in cui fu dichiarato fallito con sentenza 9 dicembre successivo. La Ditta Giuseppe Ballarini di Bologna nominata sindaco del fallimento, non si curò di pagare le L. 80 mensili al Pagliero Vincenzo, e questi assistito quale inabilitato dal suo curatore avv. Luigi Gazzera con atto 5 luglio 1881 citò nanti il Tribunale Civile di Torino il Cubito Giovanni fallito e la Ditta Ballarini quale sindaco del fallimento, chiedendo risolversi il contratto vitalizio, e la condanna al pagamento di L. 680, importo di 8 rate mensili scadute dal dicembre 1880 in poi.

Il giorno dopo della citazione, cioè il 6 luglio 1881 il Cubito Antonio, interessato anch'egli, quale creditore del Cubito Giov. ad evitare la risoluzione del contratto, pagò all'avvocato Gazzera le 8 mesate chieste, facendosi rilasciare quitanza 6 luglio 1881 (reg. il 9 luglio stesso n. 12863, V. 136), dove l'avv. Gazzera lo surrogava nei diritti del Vincenzo Pagliero il quale il giorno dopo 7 luglio 81 moriva.

Cubito Antonio si presentò quindi nel fallimento chiedendo la sua ammessione al passivo in via di privilegio pel rimborso delle lire 680 ed accessori pagati a scarico del fallimento stesso. Dinanzi all'opposizione del causidico Pietro Giosserano, curatore del fallimento, il giud. del. con ordinanza 30 dicembre 1884 rimise le parti avanti al pretore Po di Torino (Art. 763 Cod. di commersio).

Ivi Cubito Antonio ripropose la sua domanda, producendo la quitanza Gazzera.

Il curatore del fallimento impugnò la validità del pagamento. Allora con citazione 17 gennaio 1885 Cubito diodè causa l'intervento dell'avv. Gazzera in perchè sostenesse la validità del pagamento ed in difetto rimborsasse al Cubito Antonio la somma sborsata.

L'avvocato Gazzera disse legale il pagamento.

Emanò sentenza del pretore 21 marzo 1885, colla quale rigettò l'intervento Gazzera e la domanda del Cubito Antonio verso il fallimento, e lo condannò nelle spese.

Ne appellò il Cubito Antonio al Tribunale civile di Torino, il quale con sentenza 10 luglio 1885 mandava, a dare l'intervento in causa degli eredi del Pagliero Vincenzo all'unico intento di *avere schiarimenti* relativamente alla circostanza che il pagamento era andato a profitto del Pagliero, e se essi intendano di ratificarlo. Cubito con citazione 15 settembre 1885 dava l'intervento di certo Pagliero Giov fu Antonio, quale uno dei prossimiori parenti ed eredi di Vincenzo Pagliero.

Emanò altra sentenza 24 febbraio 1886 di questo Tribunale che mandava prima ed avanti ogni cosa all'Antonio Cubito di dare l'intervento in causa di tutti coloro cui spettano ragioni ereditarie sulla successione Vincenzo Pagliero. Con ricorso 5 aprile 1886 il Cubito Antonio ricorreva all'ill.mo signor presidente di questo Tribunale ed ottenea decreto 3 maggio 1886 che stante il gran numero degli eredi del Vincenzo Pagliero, ne autorizzava la citazione per pubblici proclami.

Il giudizio rimase interrotto per la morte dell'Antonio Cubito a cui succedette per testamento olografo 12 Maggio 1886, depositato presso il notaro Converso, il nipote Agostino Cubito e l'Agostino pure decedette, e con testamento 9 marzo 1887, ricevuto Falletti, lasciò erede il proprio fratello, l'attuale istante, Cubito Francesco.

Si rese pure defunto il causidico Giosserano, curatore del fallimento, e fu nominato curatore provvisorio l'avvocato Devecchi Giuseppe per sentenza 21 maggio 1887 del Tribunale di commercio di Torino.

Perciò io sottoscritto Sapetti Giuseppe usciere addetto al Tribunale civile di Torino.

Ho citato ed assegnato:

1. L'Avvocato Giuseppe Devecchi, residente in Torino, nella sua qualità di curatore provvisorio del fallimento di Giov. Cubito.

2. L'avvocato Gazzera Luigi, pure residente in Torino, in persona del suo procuratore costituito in causa avv. Sebastiano Monaca.

3. Tutti coloro cui spettano, o possano spettare ragioni ereditarie sulla successione di Vincenzo Pagliero, e ciò nella forma dei pubblici proclami stata autorizzata col Decreto 3 maggio 1886 di questo tribunale, vale a dire:

a) I parenti per la linea paterna, e cioè: i discendenti di Pagliero Giovanni, signori Pagliero Pietro e Giovanni fu Baldassare, Bonino Pietro e Giovanni fu Domenico, ed Antonia Pagliero, Pagliero Giovanni fu Giovanni, Rosso Teresa fu Bartolomeo e Catterina Pagliero; Gariglio Giovanni, Luigi, Antonio, Carlo, e Bartolomeo fu Giuseppe e Pagliero Anna, Bessone Michele, Michelina e Margherita fu Pietro, e Teresa fu Antonio Pagliero, Pagliero Maria fu Antonio, moglie di Bessone Nicola e questi per l'assistenza. Pagliero Antonio, Pietro, Giovanni, Margherita e Michele fu Francesco, tutti residenti a Piobesi Torinese; *b*) I parenti della linea materna, e cioè i discendenti di Bertero Giovanni con Gariglietto Francesca, ossia Bertero Francesco e Nicola fu Giovanni, residenti in Torino, ed infine *C*) i parenti della linea del Gariglietto Michele e cioè Quassolo Maria Caterina, Lucia, Giuseppa, Teresa, Adelaide e Celestino fu Filippo, e Lucia Gariglietto, residenti in Torino, a comparire nanti il Tribunale civile di Torino in via sommaria all'udienza delli nove prossimo gennaio 1888.

Per ivi in loro contradditorio o legittima contumacia vedersi accogliere le seguenti conclusioni:

Rejetta ogni istanza ed eccezione contraria. Piaccia a questo ill.mo Tribunale, in riforma della sentenza del pretore di questa città, sezione Po del 21 marzo 1885. Ammesso l'intervento coattivo in causa del signor avvocato Luigi Gazzera, mandarsi allo stesso di giustificare che egli aveva veste ad esigere le lire 680 di cui è caso pel Pagliero Vincenzo e quitare con surrogazione. E provia questa giustificazione, oppure quella di essere le lire 680 versate, andate a favore o vantaggio dell'inobilitato Pagliero Vincenzo.

Ammettersi il Cubito Francesco fu Martino qual erede del Cubito Antonio in via di privilegio al passivo del fallimento di Giovanni Cubito pel suo credito di lire 680, pagate per 8 mesate del censo dovuto dal fallimento stesso a Vincenzo Pagliero, già chieste avanti il giudice delegato con citazione 5 luglio 1881, usciere Bozzone, e pei relativi accessori di spese giudiziali ed interessi dal giorno della proposizione del credito. E nel caso che il Tribunale non ritenga valido il pagamento fatto all'avv. Gazzera, dichiararsi questo tenuto e condannare lo stesso al rimborso delle lire 680, cogli interessi dal giorno dell'esazione o quanto meno dalla giudiziale domanda, col rimborso in ogni caso delle spese di 1° e 2° giudizio.

Si presenteranno all'udienza tutti gli atti e documenti di cui sopra compreso il ricorso al Tribunale e decreto 3 maggio 1886 che autorizza la citazione per pubblici proclami.

L'anno milleottocentottantasette ed alli 3 di dicembre in Torino *ut supra*.

Copia conforme del presente atto ho rimessa all'avv. Giuseppe Devecchi nella sua qualità di cui sopra, e nel suo studio a mani sue proprie.

Altra copia ho rimesso all'avv. Luigi Gazzera in persona del suo procuratore costituito in causa avv. Sebastiano Monaca nel suo studio a mani sue proprie.

Ed infine per tutti quelli come sovra citati per pubblici proclami, ho fatto inserire copia conforme del presente atto nel Bollettino degli annunzi legali di Torino, ed altra copia conforme nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

All'originale sottoscritto G. Sapetti.
Per copia conforme all'originale.
Torino, 3 dicembre 1887.
2634 G. SAPETTI.

(1ª *pubblicazione*)
AVVISO.

Si fa noto al pubblico che avanti il Tribunale Civile di Roma 1ª sezione, nel giorno 13 gennaio 1888, ad istanza del sig. Avvocato Giulio Mastrangeli domiciliato in Roma elettivamente presso lo studio del Proc. Avvocato Onorato Capo che lo rappresenta, e in danno di Sbardella Carolina del fu Giuseppe, vedova Corradi e Corradi Giuseppa e Maria del fu Nicola, assistita quest'ultima dal proprio marito Luigi Sbardella, domiciliati in Palestrina, saranno posti all'incanto e deliberati al migliore offerente i seguenti fondi posti nel Comune e territorio di Palestrina:

1. Casa posta al vicolo delle Carceri n. 13, di vani 8, distinta in mappa al n. 495 sub 1, confinante da due lati con Sbardella Agapito ed eredi Marini Barnaba, salvi ecc. gravata del tributo diretto verso lo Stato di annue lire 24,38.

2. Terreno vignato con altre coltivazioni, posto in territorio di Palestrina in vocabolo Colle Francolino, distinto in mappa coi numeri 13, 15 resto, 177, 178, 179, 185, 186, 187 resto e 184 A, confinante Corradi Pio e Conservatorio Antonelli, da due lati strada, salvi ecc. enfiteutico al capitolo di Massa antica della Cattedrale di Palestrina, gravato del tributo diretto verso lo Stato di annue lire 3,55.

L'incanto si aprirà sul prezzo offerto dal creditore istante corrispondente a 60 volte il tributo diretto verso lo Stato e cioè per il

1. lotto lire 2062,20
2. lotto lire 213,00

2637 Avv. Onorato Capo Proc.

SCIOGLIMENTO DI SOCIETA'

Con dichiarazione firmata dai soci li 29 novembre 1887 reg. a Roma il 1° decembre detto anno al reg. 30 serie 3ª n. 6927 si è sciolta la società in accomandita semplice conchiusa tra i signori Bardo Bordi, Gustavo Scotti, e Gaetano Rossi con apoca 28 decembre 1886 reg. al vol. 16 serie 1ª n. 4161 sotto la ditta Società Bardi, affidandosene la liquidazione all'accomandatario Bardi.

Roma, 3 dicembre 1887.

LUIGI SECRETI AVV.

Presentato addì 3 decembre 1887, ed inscritto al n. 502 del registro d'ordine, al n. 290 del reg. trascrizioni, al numero 113-1886 del registro società, vol. 3°, elenco n. 291.

Roma, li 5 decembre 1887.
Il canc. del trib. di comm.
2646 GRANELLI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE